

LA LITE DEL GRANO: UN TERRATICO CONTESO TRA SANT'ANTIMO E CASTELNUOVO DELL'ABATE (1421)

Maria Assunta Ceppari Ridolfi (Archivio di Stato di Siena)

I censi, la carestia, la peste

L'abbazia di Sant'Antimo, per diritto e per antica consuetudine, aveva la facoltà di esigere dal Comune di Castelnuovo dell'Abate un censo annuo di 8 moggi e 8 staia di grano più 6 lire di denari senesi. Una conferma indiretta di ciò era fornita dalla quietanza dell'effettuato pagamento, rilasciata al camarlingo del Comune nel gennaio 1396 da frate Pietro di Bettuccio, economo dell'abbazia¹.

Tuttavia, Giovanni di Bartolo, senese, eletto abate di Sant'Antimo da papa Giovanni XXIII con bolla del 23 ottobre 1401², si accorse ben presto che il Comune di Castelnuovo dell'Abate non intendeva continuare a pagare il censo annuale. Le sue sollecitazioni alla piccola Comunità, perché rispettasse i propri obblighi, non avevano dato evidentemente alcun risultato tanto che si vide costretto a rivolgersi, nel gennaio 1412, ai governanti di Siena affinché dirimessero la vertenza. Dal canto loro anche gli uomini di Castelnuovo dell'Abate, che forse si sentivano eccessivamente gravati e probabilmente non erano in grado di pagare, fecero altrettanto. I Senesi, nel tentativo di comporre amichevolmente la lite, suggerirono di ricorrere all'arbitrato dei Regolatori del Comune, cosa che le parti in causa accettarono.

I Regolatori impiegarono meno di due mesi ad esaminare la documentazione comprovante i diritti dell'abbazia di Sant'Antimo e le argomentazioni contrapposte dal Comune di Castelnuovo dell'Abate. Il giorno 8 marzo di quello stesso anno, riuniti nella loro residenza con funzioni di tribunale civile, si pronunciarono in favore delle tesi sostenute dall'abate di Sant'Antimo³. L'ammontare dei censi decorsi e non ancora corrisposti fu calcolato in 12 moggi di grano, ma poiché gli uomini di Castelnuovo

¹. *Diplomatico Riformazioni*, 1395 gennaio 6.

². *Mss.* B 22, c. 305; B 15, cc. 216-217.

³. *Diplomatico Riformazioni*, 1411 gennaio 19.

dell'Abate erano poverissimi, i Regolatori suddivisero il debito in quattro rate annuali da pagarsi in agosto, nella festività dell'Assunta; il debito sarebbe così stato saldato nell'agosto del 1415. Invitarono poi l'abate a condonare agli uomini di Castelnuovo dell'Abate, *amore Dei et intuitu pietatis, attenta eorum inopia et paupertate*, il residuo del grano e dei denari, che eventualmente ancora spettassero all'abbazia.

I tempi erano duri per tutti, soprattutto per la gente semplice, che doveva continuamente lottare per la stessa sopravvivenza e i Regolatori ne erano ben consapevoli visto che tentarono di frenare, sebbene in minima parte, le pretese dell'abate.

Negli anni successivi gli uomini di Castelnuovo dell'Abate affrontarono altri e più gravi problemi, tanto che nel 1417 lamentavano di essere ridotti in tale povertà da non possedere più nulla⁴. Infatti, in occasione di uno dei tanti episodi di guerra che caratterizzarono quell'epoca, la piccola Comunità del contado senese era stata occupata dai nemici che l'avevano certamente spogliata e depredata. Ad aggravare il tutto si erano aggiunte le cattive condizioni del tempo che avevano notevolmente impoverito i raccolti, accrescendo le angosce della popolazione.

Gli uomini di Castelnuovo dell'Abate pensarono allora che sarebbe stato più proficuo poter vendere sul posto i pochi prodotti che possedevano, anziché spendere per trasportarli verso mercati lontani. Chiesero allora ai Senesi — che accolsero benignamente la supplica — l'autorizzazione per un mercato generale, una specie di fiera, da allestirsi ogni anno il giorno 11 maggio, ricorrenza della festa di Sant'Antimo.

* * *

Anche per Giovanni di Bartolo non erano finiti i problemi. L'abbazia di Sant'Antimo era in declino e molti si erano indebitamente appropriati di cose e beni del pio luogo, era quindi necessario recuperare il più possibile, e soprattutto dare nuovo vigore agli antichi privilegi e donazioni.

Nel 1415, proprio in occasione della festa di Sant'Antimo, il «sinodo dei chierici dell'abbazia», convocato da Giovanni di Bartolo, si riunì nella cappella di San Benedetto⁵. Vi parteciparono vari monaci e i rettori di alcune chiese dipendenti dall'abbazia in Montalcino, Casteldelpiano, Castelnuovo

⁴ *Concistoro*, reg. 2127, c. 9.

⁵ *Diplomatico Riformagioni*, 1415 maggio 11, v. doc. n. 2.

dell'Abate e Camigliano. L'abate propose di affidare a quattro egregi cittadini senesi, dottori in legge, l'incarico di difendere gli interessi di Sant'Antimo. Gli astanti approvarono all'unanimità la sua proposta; e così gli esperti furono investiti del mandato di comparire, in rappresentanza dell'abate e del capitolo, presso qualsiasi persona, luogo, collegio, università, nella curia del Podestà o presso qualsiasi altro ufficiale del Comune di Siena, o qualunque altra curia civile e criminale, laica ed ecclesiastica, e infine presso qualsiasi altro tribunale temporale e spirituale, per agire legalmente nell'interesse e in difesa dell'abbazia. Rientravano nell'ampio mandato di procura la facoltà di discutere e contestare le liti, rispondere alle citazioni e alle ammonizioni, prendere possesso materiale dei beni dell'abbazia, condurre gli eventuali processi, produrre i testimoni, chiedere il consiglio dei «savi» e quant'altro fosse necessario.

Nella stessa occasione, per coordinare e supervisionare l'operato dei quattro dottori, furono nominati anche due sindaci o procuratori nelle persone di Tommè di Vannino e di Paolo di Iacopo. Il primo era un cittadino senese, di professione orefice, che a suo tempo aveva curato gli interessi dell'abbazia davanti al tribunale dei Regolatori di Siena. E se in quella circostanza l'esito finale era stato positivo, si doveva anche alla sua perizia e accortezza. L'altro, Paolo di Iacopo da Castelnuovo dell'Abate, era monaco nell'abbazia di Sant'Antimo. Questo personaggio godeva evidentemente della stima di Giovanni di Bartolo, che si giovò di lui quale attivo e principale collaboratore nella difesa di diritti e interessi dell'abbazia. Paolo non mutò linea di condotta neppure quando divenne a sua volta abate di Sant'Antimo, anzi, forse sentendosi coinvolto in maniera più diretta e personale, si mostrò anche più deciso e incisivo. Ma il tentativo di recuperare i beni dell'abbazia toccava evidentemente interessi ben radicati e protetti e la vicenda personale di Paolo ebbe un triste epilogo⁶.

Ma tornando alla procura del 1415, ai due sindaci, oltre alla supervisione generale, fu attribuito il compito precipuo di recuperare i beni dell'abbazia illegalmente sottratti e di metterli a frutto. Tra i diritti da rivendicare furono espressamente citati i censi che gli uomini di Castelnuovo dell'Abate non avevano ancora pagato. È evidente che la sentenza dei Regolatori era stata disattesa, se non in tutto almeno in parte! In effetti il credito dell'abate

⁶ Su questo personaggio, v. M. A. CEPPARI RIDOLFI, *Un abate inquisito. Giochi d'amore e di potere tra Montalcino, Sant'Antimo, Siena e Firenze*, Siena 1992.

era difficilmente esigibile, in quanto la piccola Comunità in quegli anni era veramente molto povera e aveva poco o nulla da dare.

Per suffragare l'operato dei dottori in legge, nonché quello dei due procuratori appena eletti, era necessario mettere a loro disposizione i documenti comprovanti quei diritti dell'abbazia, che proprio in quel momento si intendeva rivendicare con maggiore incisività. Ci si ricordò allora che «certi libri e alcune cose», probabilmente «cartulari» e documenti, si trovavano in possesso di Antonio di Lucchesino da Lucca, forse un usuraio che aveva preteso un pegno così prezioso in cambio di un prestito cospicuo. Si ordinò ai procuratori di recuperarli a qualunque prezzo, anche vendendo i beni dell'abbazia per procurarsi i denari necessari. Nel frattempo però era indispensabile provvedere a far stilare subito dei «transunti», cioè delle copie condensate dei documenti, di cui in quel momento si avvertiva l'estrema necessità. E infatti Giovanni di Bartolo conosceva bene l'importanza del documento scritto: i privilegi imperiali e le bolle pontificie, le donazioni, i testamenti, gli atti di acquisto e di vendita dovevano essere gelosamente custoditi nell'archivio dell'abbazia per essere tramandate ai suoi successori, in modo che mai nessuno potesse, in alcun tempo, usurparne i diritti. Inoltre il documento scritto esibito davanti a un giudice era inoppugnabile, tanto è vero che, a suo tempo, neppure l'infinita povertà degli uomini di Castelnuovo dell'Abate aveva potuto scalfirne l'efficacia.

Nonostante tutti gli sforzi dell'abate e dei suoi collaboratori, il recupero dei beni sottratti o che si ritenevano tali non era facile. Infatti, quattro anni dopo l'incarico attribuito ai dottori in legge, fu necessario dare maggiore incisività al loro operato per mezzo di una bolla di papa Martino V. Il documento, emanato il 26 dicembre 1419⁷, imponeva la restituzione all'abbazia di Sant' Antimo dei beni illecitamente sottratti, pena le censure ecclesiastiche.

Ma l'operato di Giovanni di Bartolo teso a recuperare i beni dell'abbazia veniva a cadere in una situazione difficile. L'anno successivo fu assai duro per tutti: la moria imperversava ormai da tempo e lo stesso papa Martino V nell'agosto, mentre attraversava il territorio senese, aveva rinunciato ad entrare in città proprio per il sospetto della peste⁸. Ad aggravare la situazione si era aggiunta anche la carestia; e se da una parte si sperava che con il sopraggiungere del freddo la moria sarebbe cessata, dall'altro il problema

⁷. Ms- B 16, c. 257.

⁸. *Diplomatico Riformazioni*, 1420 agosto 31.

del pane quotidiano si faceva invece più preoccupante proprio con l'approssimarsi del Natale.

Il Consiglio generale del Comune di Siena riunitosi il 23 dicembre di quell'anno 1420 non potè ignorare la situazione⁹:

«Ancho con ciò sia cosa ch' el contado sia venuto in maggiore miseria e povertà che mai fusse udito per alchuno tempo, e questo per li temporali forti, mortalità e cativi raccolti. E se non vi si pone riparo è per venire in ruina».

Per mitigare le difficoltà si stabilì che le Comunità del contado, creditrici nei confronti di Siena, potessero usufruire dello sconto del cinquanta per cento delle tasse e tassazioni loro imposte; per le altre si prevede uno sgravio pari a un quarto. Tutto ciò solo per un anno. Inoltre, poiché si temeva per l'anno successivo un magro raccolto, si considerò che niente poteva

«essere più utile e necessario alla città che fare provvista di grano per tutti li casi che potessero intervenire».

A tal fine si destinarono i residui dell'ufficio del Biado all'acquisto, in occasione del prossimo raccolto, di almeno duemila moggi di grano da accantonare come riserva. Tale riserva, detta «monizione»¹⁰, si doveva conservare accuratamente nei magazzini dell'Ospedale Santa Maria della Scala, e nessuno ne avrebbe potuto disporre senza l'autorizzazione del Consiglio del popolo. Per evitare pericolose tentazioni si decise di chiudere la porta dei magazzini con una duplice serratura, le cui chiavi furono affidate rispettivamente al camarlingo del Concistoro e ai Quattro di Biccherina.

I primi mesi del 1421 furono durissimi: la carestia era grande e non si trovava grano. Anzi, nei mesi precedenti la mietitura, il suo prezzo era salito vertiginosamente da 30 soldi lo staio a 3 lire. Il pane si faceva mescolando grano, orzo, spelta e segale, ed anche il suo prezzo rincarava¹¹.

⁹. *Consiglio generale*, reg. 209, cc. 89v-90.

¹⁰. Sull'ufficio della «monizione» nella seconda metà del Quattrocento, v. M. A. CEP-PARI, *Tra legislazione annonaria e tecnologia: alla ricerca di una Biccherina perduta*, in *Antica legislazione della Repubblica di Siena*, a cura di M. ASCHERI, Siena 1993, pp. 201-223.

¹¹. *Cronache senesi*, a cura di L. LISINI-F. IACOMETTI, in *Rerum Italicarum scriptores*, t. XV, pt. VI, Bologna s.d., p. 795.

Dal contado Toccavano petizioni per ottenere sgravi fiscali e quant'altro potesse servire per attenuare i disagi causati dalla penuria di cereali. Nell'aprile di quell'anno anche la Comunità di Montalcino — prostrata dalle difficoltà e dalla peste, che aveva falciato più di un terzo degli abitanti e non sembrava ancora cessata — perorava le sue miserie presso il Consiglio generale di Siena¹²:

«Exponsi per li vostri divotissimi et fedelissimi figliuoli e servidori comune e homini di Montalcino dela Creta che essi si sono, ne' tempi passati, guardati di non dare rincrescimento ala vostra Signoria, se non quando sono stati stretti e incalciati dalla necessità, e questo ànno fatto pure per usare discrezione. Come a tutti è manifesto loro non ànno da Dio avuto el privilegio che temporali concorsi non abbino avuto più che parte de' loro manchamento, che Dio el sa. La vostra Magnificentia come misericordiosa e discreta de' suoi figliuoli e servidori à usata grande pietà e discrezione a' suoi sottoposti del contado, veduto le fatighe loro che sono infinite. E avete a' vostri sottoposti facti de' quelli sollevamento che v'è stato possibile per aiutarli in levarlo la cabella del vino per questo anno e del farlo lo sconto dele tasse loro e del sale».

Così affermavano con una punta di rammarico gli uomini di Montalcino, che non avevano ancora ottenuto alcuno sgravio, ma ritenevano di avere tutte le carte in regola per meritare la compassione e la benevolenza dei Senesi:

«Essi si tengono essere pure vostri fidelissimi servidori e' quali, benché per gratia vostra gli accettiate nel numero de' vostri cittadini, pure nel sito sono posti nel contado e ne' casi concorsi gli avete adoperati e mandati come degl'altri del vostro contado. E loro l'anno fatto volentieri e ogni spesa e fatica ànno portata patientemente. Ma comme se sia ne' sollevamento che si fanno agl'altri e a ricevere gratie insino a questo di non si sono ritrovati. Con ciò sia cosa ch'el mosto conviene ch'el paghino, el sale, si al contado è sciemato, a loro viene a fare danno e dele tasse non le può essere facto rilasso alchuno né sconto, perché non sono tassati. Eppure non è meno vero che sempre essi hanno pagata ogni presta e fatto oste e chavalchate comme l'è stato comandato per parte vostra!»

¹². *Consiglio generale*, reg. 209, cc. 107-107v.

Poiché a loro favore risultavano due crediti, uno di 650 fiorini e l'altro di 897 lire, ben documentati nei registri del Comune di Siena denominati libro dell'Agnolo e libro del Leone, gli abitanti di Montalcino

«dimandarebbero di gratia che l'aveste uno pocho di misericordia e che in questo fussero tractati comme contadini, che lo' fusse facto del rilasso e delo schonto comme agl'altri».

Il Consiglio generale sottopose la richiesta al Consiglio del popolo e fu deciso di scomputare dal credito dei Montalcinesi duecento fiorini in due anni, detraendoli dal prezzo del sale che essi, obbligatoriamente, dovevano acquistare da Siena.

* * *

Si giunse, così, alla mietitura dell'anno 1421, ma la recente carestia aveva reso tutti più accorti e previdenti.

Mentre il Comune di Siena provvedeva ad accantonare provviste di grano, Giovanni di Bartolo, abate di Sant'Antimo, si sarà sentito ancor più investito del suo compito di geloso custode dei beni e dei diritti dell'abbazia.

Si era giunti ad agosto inoltrato e ancora quattro piccoli contadini non avevano pagato il terratico dovuto. Ben lo sapeva l'abate: dietro quei semplici uomini c'era il Comune di Castelnuovo dell'Abate che non lasciava sfuggire nessuna occasione per sottrarsi, anche se in minima parte, alla sua giurisdizione.

Ora, a distanza di alcuni anni dalla lite che aveva contrapposto l'abate e la piccola Comunità davanti al tribunale dei Regolatori, si stava ripetendo un episodio analogo e forse anche più grave. Il Comune di Castelnuovo dell'Abate si era arrogato il diritto di autorizzare alcuni contadini a lavorare «particole» di terra sul Monte Caprili e sul Poggio Adarno¹³, l'attuale Poggio Arne, terreni di cui l'abate di Sant'Antimo rivendicava la proprietà. E per giunta il Comune aveva percepito il terratico spettante all'abbazia. Le difficoltà dei tempi presenti non consentivano a Giovanni di Bartolo di rinunciare ai suoi diritti: quei contadini avevano seminato e raccolto grano in quantità non trascurabile. Da amministratore previdente anch'egli inten-

¹³. Si tratta della volgarizzazione del toponimo latino *ad Arnum*.

deva fare la sua riserva: il grano superfluo alle necessità dei monaci si sarebbe potuto vendere con un buon guadagno nella primavera dell'anno successivo. Lo stesso calcolo dovevano aver fatto il Comune di Castelnuovo dell'Abate e quei contadini, che persistevano nel loro rifiuto.

* * *

Giovanni di Bartolo rovistò fra i cartulari, gli antichi registri e i documenti conservati nell'abbazia. Srotolò una pergamena e con l'occhio esperto ne scorse rapidamente le prime righe: *Henricus divina favente clementia imperator ... Iohannes episcopus servus servorum Dei ... Martinus episcopus ...* Finalmente trovò una pergamena molto ingiallita, che faceva al caso suo: Ego Risabella marchionissa ...

Ordinò di convocare immediatamente Paolo di Iacopo e non fu necessario dare molte spiegazioni. Paolo, dopo l'ampia procura del 1415 tuttora valida e operante, aveva collaborato con l'abate per tutti quegli anni ed era perfettamente informato dei problemi che lo crucciavano e sapeva bene che neppure la carestia e la peste avrebbero potuto cancellare i diritti dell'abbazia di Sant'Antimo sul Monte Caprili e sul Poggio Adarno.

Giovanni di Bartolo affidò proprio a Paolo l'incarico di esigere il pagamento del terratico da quei quattro contadini di Castelnuovo dell'Abate. E Paolo si mise subito all'opera ...

La denuncia dell'abate e i giochi degli avvocati

Il 23 agosto dell'anno del Signore 1421 la sede imperiale era vacante mentre sul soglio pontificio sedeva Martino V; proprio quel giorno Paolo di Iacopo, ora arciprete della pieve di Montalcino, si presentò davanti all'egregio dottore in legge Giovanni del fu Francesco da Montecatini, giudice della Curia del Placito e dei Pupilli del Comune di Siena. Tale tribunale aveva competenza in materia di vedove e minori, ma in quel periodo rientrava fra le sue attribuzioni anche il civile, in special modo il contenzioso. Il giudice del Placito era solito amministrare la giustizia nella sala inferiore del palazzo del Podestà, l'attuale cortile del Podestà nel palazzo pubblico.

Paolo, in qualità di procuratore dell'abate di Sant'Antimo, presentò una querela contro Meo e Checo Del Basso, Leonardo di Agnese e Antonio detto Rocchio, tutti di Castelnuovo dell'Abate, perché si erano rifiutati di

consegnare a Giovanni di Bartolo un moggio di grano dovuto a titolo di terratico; gli stessi avevano infatti lavorato alcuni terreni appartenenti all'abbazia sul Monte Caprili e sul Poggio Adarno. Paolo chiese esplicitamente al giudice di costringere i querelati a pagare quanto dovuto, pretese inoltre il risarcimento di danni, interessi e spese. Chiese poi che si incaricasse il vicario di Castelnuovo dell'Abate di notificare la citazione a Rocchio e compagni.

Il giudice, esaminata la querela, decretò di inviare una lettera ufficiale al vicario di Castelnuovo dell'Abate con il precetto di citare Meo e Checo del Basso, Leonardo e Antonio.

Dopo aver messo in moto la macchina della giustizia del Comune di Siena, Paolo, poiché aveva altri affari e interessi da curare a Montalcino e a Sant'Antimo, provvide a nominare quattro procuratori sostituti perché seguissero e promuovessero in sua vece l'azione giudiziaria. Ciascuno di essi aveva pieno mandato e facoltà di agire anche in assenza degli altri. Uno degli avvocati difensori fu Antonio di Giovanni da Batignano, la cui scelta fu veramente felice. Egli infatti condusse brillantemente il processo, tanto che non fu mai necessario far subentrare gli altri procuratori. Lo stesso papa Martino V. presso cui Antonio si recò anni dopo come oratore dei Senesi, ebbe occasione di lodare la sua prudenza e discrezione nel trattare gli affari di Stato.

* * *

Mentre l'abate promuoveva questa causa allo scopo di recuperare le grangie che a suo dire spettavano all'abbazia, i suoi vicini certo non dormivano. In particolare gli abitanti di Montalcino, dopo aver provato sulla propria pelle i morsi della recente carestia, temevano ora di non riuscire a procurarsi il grano necessario per sopravvivere e supplicarono all'uopo i governanti senesi tra il luglio e l'ottobre dell'anno 1421:

«Essi sono buomini che s'engegnano con le braccia procacciare la vita loro; per la vita loro l'è di bisogno per avere del grano continuamente porre de' pegni al prestatore per potere vivere».

Il problema del prestatore si era posto da quando, l'anno precedente, i Senesi avevano vietato agli ebrei di praticare l'usura in città e nel contado, in quanto

«tutta la buona robba che lo rimane ne va via et ancho non ci rimane denaio di loro ghuadagno».

Essi preferivano che il prestito su pegno fosse praticato da un cristiano ed inoltre avevano ridotto a 4 quattrini in luogo di 8 il tetto massimo dell'interesse che si poteva pretendere per ogni fiorino prestato. Gli uomini di Montalcino non erano riusciti a trovare un prestatore che rispondesse a questi requisiti e quindi si trovavano in grandi difficoltà, non potendo neppure riscattare i beni impegnati in precedenza. E se si considera che in garanzia di un prestito si offrivano letti, panni e cose simili, si può immaginare il loro disagio. Finalmente i Senesi concessero loro di scegliere liberamente un prestatore, cristiano o ebreo che fosse, ed essi si accordarono con un giudeo di nome Dattaro, che prestava i suoi soldi a condizioni molto simili a quelle praticate da un tal Zeno ai cittadini di Siena.

* * *

Intanto l'azione giudiziaria contro gli uomini di Castelnuovo dell'Abate seguiva il suo corso. Il 9 ottobre, di sera nell'ora stabilita per le cause, davanti al giudice del Placito si presentò Bartolomeo di Ranieri di Alessio, vicario di Castelnuovo dell'Abate, che esibì una lettera responsiva nella quale attestava di aver ottemperato al precetto ricevuto:

«Egregio e famoso dottore misser Giovanni da Montecatino, onorevole giudice del podestà di Siena a' pupilli, al nome di Dio, amen. Per vigore d'una lettera ricevuta dalla corte di misser lo podestà di Siena adi otto d'ottobre MCCCCXXI per lo egregio dottore misser Giovanni da Montecatini, giudice a' pupilli, scritta per mano di ser Antonio di ser Michele da Siena publico notaio, per uno comandamento a me fatto, che veduto la presente faccia comandare a Tonio detto Rocchio, Meio e Checho Del Basso et Leonardo di monna Agnesa da Castello Nuovo dell'Abate. E così feci il di proprio richiedere in persona e così rapportò el mio messo avere fatto. L'Altissimo vi conservi in stato felice.

Per lo vostro Bartolomeo di Ranieri d'Alesso, vicario di Castello Nuovo dell'Abate».

* * *

Quattro giorni dopo, alla solita ora, comparve in tribunale Pietro di ser Francesco avvocato difensore di Rocchio e compagni, il quale chiese una copia della querela contro i suoi assistiti e il termine competente per fare opposizione, come stabilito dagli statuti senesi e il giudice gli concesse due giorni. Ma, dietro richiesta di Antonio da Batignano procuratore dell'abate di Sant'Antimo, diffidò Rocchio e compagni dall'allontanarsi dalla Curia prima di aver stabilito un recapito in Siena, dove si potessero notificare loro le successive citazioni. I convenuti, volendo ubbidire in tutto agli ordini del giudice, elessero come recapito la casa del proprio procuratore, Pietro di ser Francesco.

Il giorno successivo, 14 ottobre, Pietro di ser Francesco si recò di nuovo in tribunale per protestare perché non si era provveduto d'ufficio a fornirgli una copia della querela contro i suoi assistiti. Ma Antonio da Batignano gli contestò che doveva procurarsela a sue spese, poiché la causa era sommaria e in essa si doveva procedere sommariamente *et de plano, sine strepitu et figura iudicii*. Pietro contestò vivacemente la tesi del suo avversario e ribadì che, secondo lui, per sua natura ogni causa era ordinaria. E pertanto invitò il giudice a pronunciarsi sull'argomento.

Ma Giovanni di Francesco da Montecatini rimase sordo alle proteste di Pietro, che dovette procurarsi, a sue spese, una copia della querela. La questione verteva sulla forma della legge non osservata, a suo dire, più che sulla sostanza. Infatti a Pietro erano certamente noti i fatti contestati ai suoi assistiti, che avevano ricevuto la cedola citatoria con la notifica. Comunque, nel giro di pochi giorni, Pietro formulò le sue controdeduzioni, le mise per iscritto e poi si recò in tribunale. Era la sera del 20 ottobre, l'ora in cui si discutevano le cause, quando Pietro pronunciò la sua arringa articolata in sette punti. In primo luogo dichiarò che non intendeva rinunciare alle ferie delle vendemmie, facoltà prevista dal diritto, dagli ordinamenti e dalle provvisioni del Comune di Siena. A suo giudizio — proseguiva Pietro — non risultava documentata la facoltà di Paolo di Iacopo di agire legalmente in nome dell'Abbazia di Sant'Antimo, dell'abate e del capitolo. Chiese pertanto che gli venisse fornita una copia del mandato di procura del suo avversario e che gli si indicasse il termine utile per fare opposizione, perché il diritto prevedeva che prima di tutto si discutesse delle persone: *cum de personis ante omnia sit discutiendum et videndum*. La querela non era stata esibita in duplice copia, come previsto dagli statuti senesi in materia e pertanto non era lecito discutere il processo: *et non servata forma*

non valet quid agitur. Sollevò inoltre eccezione di nullità, poiché i convenuti non erano stati citati singolarmente secondo la procedura prevista dagli statuti. La querela poi non era stata notificata integralmente (parola per parola) ai convenuti, le cui cedole erano discordanti tra loro. A suo dire, Paolo di Iacopo non aveva il diritto di agire legalmente contro Rocchio e compagni; e questo in forza del principio per cui *sine actione nemo valet experiri*. La querela poi era inetta, anzi concepita inettamente, mal formulata, generica, vaga, incerta, dubbia e oscura e non concludeva e neppure dimostrava l'intenzione del querelante. Pietro chiese pertanto che la parte avversa fosse condannata al risarcimento delle spese. E poiché l'abate di Sant'Antimo non rientrava nella giurisdizione della Curia del Placito, egli intese poi proteggere gli interessi dei suoi assistiti, pretendendo garanzie idonee di risarcimento spese, nel caso che lo stesso abate avesse perso la causa. Confermò infine le precedenti dichiarazioni e negò la veridicità delle accuse addebitate ai suoi assistiti nella querela. Auspicando poi che il giudice, prima di procedere ulteriormente nella causa, accettasse di esaminare le sue eccezioni, invocò il non luogo a procedere e ancora una volta chiese il risarcimento delle spese.

Pietro di ser Francesco sognava ad occhi aperti: un non luogo a procedere contro una denuncia presentata dall'abate di Sant'Antimo era impensabile; tra l'altro dagli atti fin qui riportati non risulta che egli potesse addurre fondati motivi a sostegno della sua richiesta. L'unica cosa che riuscì ad ottenere con i suoi cavilli legali fu una breve dilazione la quale, più che allo stesso Pietro, giovò ad Antonio da Batignano, procuratore dell'abate, che ebbe tempo e modo di affilare meglio le sue armi. Infatti, quest'ultimo pronunciò la sua arringa ai primi di novembre e non fu per nulla tenero. Insistette affinché il giudice del Placito procedesse ulteriormente nella causa nonostante le opposizioni dei convenuti, che bollò come frivole, frustratorie e prive di verità di diritto e di fatto. Anzi pretese che Rocchio e compagni fossero invitati a presentarsi al più tardi l'indomani, in modo che il processo non subisse rinvii.

Il giudice della Curia del Placito ordinò a Colonna, pubblico nunzio, che era presente e aveva compreso l'incarico da svolgere, di citare personalmente Pietro presso la sua casa, affinché si presentasse in tribunale. Il nunzio eseguì il suo incarico e poi tornò a riferire l'esito positivo allo stesso giudice e al suo notaio.

La mattina del 4 novembre Pietro di ser Francesco si recò in tribunale e ribadì la sua posizione: non si doveva procedere ulteriormente in quanto il

processo era nullo e poi reclamò ancora il risarcimento delle spese di giudizio.

Gli avvocati ormai avevano iniziato a punzecchiarsi a vicenda e l'uno pretendeva di contestare il mandato dell'altro. Nei giorni successivi il giudice e il messo del tribunale ebbero il loro daffare citando a più riprese i due procuratori, soprattutto Pietro, perché si procedesse alla legittimazione dei rispettivi mandati, formalità prevista per legge. Pietro tentò di impedirlo con tutte le sue forze e invocò per l'ennesima volta la nullità del processo. Ma non convinse il giudice del Placito che, il 19 novembre, sentenziò che si procedesse ulteriormente e legittimò i mandati dei due procuratori. E Pietro, che persisteva caparbio nel suo atteggiamento e si era persino rifiutato di presentarsi in tribunale per contestare la lite, fu raggiunto da un'accusa di contumacia.

Nel frattempo, il procuratore dell'abate di Sant'Antimo esibì un fideiussore eccellente, lacopo di Tommaso Petrucci. Questi si offrì come garante e si impegnò a pagare le spese di giudizio nel caso che l'abate perdesse la causa, a tal fine impegnò i suoi eredi e i suoi beni presenti e futuri. Il tutto fu messo per iscritto per mano di notaio.

I diritti di Sant'Antimo e la buona fede dei contadini

Dopo le prime schermaglie processuali vertenti più sulla forma che sulla sostanza della questione, sorge spontaneo il dubbio che l'avvocato dei quattro contadini di Castelnuovo dell'Abate non avesse al suo attivo argomenti molto convincenti. Certo i suoi insistenti tentativi di impedire in tutti i modi la prosecuzione del dibattimento lasciano un po' perplessi. Forse egli era consapevole che era follia sperare di umiliare in giudizio un prestigioso abate senza disporre di elementi concreti, salvo le dichiarazioni di quattro umili contadini. In queste condizioni difficilmente un alto tribunale senese avrebbe potuto disconoscere e giudicare infondati dei diritti signorili rivendicati proprio dall'abate di Sant'Antimo, il tutto poi in favore di una piccola Comunità del contado. Giovanni di Bartolo, è vero, si era insediato nell'abbazia grazie alla nomina pontificia, ma dietro a tutto, per quel naturale gioco delle parti che la politica impone, c'era l'assenso di Siena, che certamente gestiva l'espansione nella sua giurisdizione anche con il far collocare persone fidate nei posti di comando. Umiliare l'abate avrebbe voluto dire intralciare il sottile gioco politico in atto.

Comunque, tra scaramucce, citazioni, accuse reciproche di contumacia e cavilli squisitamente legali si giunse all'udienza del 3 dicembre.

Quella mattina Antonio da Batignano sfoderò tutta la sua eloquenza e chiari una volta per tutte quali fossero i diritti dell'abate sui terreni contestati.

L'abbazia di Sant'Antimo, il suo abate, i monaci e i loro rettori, possedevano da dieci, venti, trenta, quaranta anni e più i beni e le terre oggetto di quel processo e li avevano detenuti da così tanto tempo che non esisteva memoria del contrario. Tale dominio si basava su giusta causa e giusto titolo e gli abati, durante tutto quel tempo, ne avevano percepito i redditi e i frutti e vi avevano esercitato ogni altro diritto come veri padroni e possessori. L'avvocato dell'abate dichiarò poi che Meo, Leonardo e Antonio, durante l'anno passato, avevano lavorato i terreni contestati, raccogliendo frutti e grano in grande quantità, forse 4 moggi. Poiché da trenta anni e più era consuetudine, uso e pratica per i lavoratori delle terre pagare ai padroni la quarta parte del raccolto, a buon diritto l'abate pretendeva la sua quota. Antonio da Batignano concluse affermando che i diritti rivendicati dall'abate erano ben noti a tutti e invocò a conferma di quanto detto la pubblica voce e fama. Invitò poi il giudice a procedere a una verifica mediante il controinterrogatorio dei convenuti.

Come è evidente, l'abate basava le sue rivendicazioni su quattro punti principali, denominati secondo il linguaggio giuridico del tempo articoli od anche capitoli.

* * *

Nell'udienza del giorno successivo, 4 dicembre, gli avvocati delle parti si affrontarono ancora una volta. Antonio da Batignano depositò una copia delle rivendicazioni dell'abate di Sant'Antimo ed esordì chiedendo che Pietro di ser Francesco facesse comparire i suoi assistiti (principales), perché rispondessero ai quesiti contenuti in ciascun articolo. Inoltre invocò la non decorrenza dei termini di legge, tempora non currere, fino a che Meo, Checo Leonardo e Rocchio non avessero rilasciato le loro dichiarazioni.

Pietro di ser Francesco protestò subito e negò ogni attendibilità alle rivendicazioni dell'abate, senza però indicare delle motivazioni concrete. A suo parere gli articoli depositati dalla controparte non erano ammissibili, perché impertinenti, dipendenti, ingannevoli e sopra il fatto altrui ed erano tali che de iure non dovevano essere ammessi, né si doveva rispondere ad

essi. E le eventuali risposte rilasciate dai suoi assistiti dovevano ritenersi pro non responso. Aggiunse infine che Meo, Checo, Leonardo e Antonio non si trovavano presso di lui e non poteva quindi avvertirli di presentarsi in tribunale. Il giudice, senza scomporsi, pronunciò il richiesto tempora non currere, e incaricò il pubblico nunzio Simone di Iacopo, originario della Sicilia, di eseguire a termini di legge la citazione degli uomini di Castelnuovo dell'Abate.

Quattro giorni dopo Simone si recò direttamente presso l'abitazione di Meo e degli altri convenuti e disse e fece tutto ciò che gli era stato ordinato di fare.

Ma essi non si presentarono e allora il giudice li accusò di contumacia. E di nuovo i messi del Comune fecero la spola tra il tribunale e la casa degli accusati.

I nunzi pubblici e giurati sono personaggi minori di questa vicenda e il loro nome certamente si sarebbe perso nell'oblio del tempo, se non fosse stato necessario mettere agli atti l'indispensabile compito da essi svolto. Mi piace pertanto ricordare, oltre quelli il cui nome è stato già citato, anche Marco di Petruccio e Domenico di Bartalaccio, che come gli altri notificarono le citazioni e poi tornarono nella Curia ad assicurare al giudice e al notaio di aver espletato correttamente il proprio incarico.

Ma tornando al nostro processo, finalmente il giorno 11 dicembre Leonardo, Meo e Antonio detto Rocchio comparvero davanti al giudice, mentre invece Checo del Basso non si presentò, ma forse il giudice giudicò sufficiente la deposizione di suo fratello Meo. Dopo aver prestato il giuramento di rito (toccando le sacre scritture con la mano), i tre querelati risposero ai quesiti previsti nelle rivendicazioni dell'abate di Sant' Antimo.

Contestarono in primo luogo l'affermazione che faceva risalire ad antica data il possesso da parte dell'abbazia dei terreni del Monte Caprili e del Poggio Adarno, oggetto del contendere. Il notaio della Curia del Placito scrisse semplicemente: Leonardo di Giovanni non credit. Da notare che Leonardo è qui identificato per la prima ed unica volta con il nome del padre, mentre in tutti gli altri casi è detto figlio di monna Agnesa. Anche le dichiarazioni degli altri convenuti furono sintetizzate in due parole: *Meo del Basso non credit, Antonio Rocchio non credit.*

Fu poi chiesto ai querelati quale raccolto avessero avuto da tali terreni. Leonardo dichiarò di avervi lavorato come affittuario, in quanto credeva che tali beni appartenessero al Comune di Castelnuovo dell'Abate, e di avervi ricavato 1 moggio e 12 staia di grano. Meo aveva coltivato le terre

in questione come lavoratore del Comune e vi aveva raccolto 5 moggi di grano. Antonio detto Rocchio le aveva lavorate in proprio e ne aveva ricavato 3 staia di grano.

Il giudice chiese poi se i lavoratori delle terre pagavano o meno ai padroni la quarta parte del grano raccolto. Leonardo lo ammise e dichiarò di aver corrisposto tale terratico al Comune di Castelnuovo dell'Abate. Anche Meo era solito pagare la quarta parte al Comune, mentre Antonio non aveva dato nulla a nessuno.

Tutto qui, dagli atti del processo non risultano altre dichiarazioni. Meo e compagni erano certamente la parte maggiormente interessata in questo processo ed anche quella che rischiava di più, eppure le loro giustificazioni furono riassunte in pochissime righe, che il notaio della Curia del Placito scrisse in calce a ciascun punto delle rivendicazioni dell'abate di Sant'Antimo come se si trattasse di una nota aggiuntiva¹⁴. Sembra quasi che egli, con questo artificio, abbia voluto nascondere quelle poche parole, che rivelavano con estrema semplicità il pensiero dei quattro contadini di Castelnuovo dell'Abate, colpevoli soltanto di aver lavorato per il padrone sbagliato.

Ben altro spazio e credito sarà attribuito, come vedremo, alle dichiarazioni dei testimoni prodotti dall'abate!

I testimoni eccellenti

La sera del 15 dicembre Antonio da Batignano esibì in tribunale una lettera scritta la mattina stessa dal vicario di Castelnuovo dell'Abate per comunicare i nomi dei testimoni, che l'abate di Sant'Antimo intendeva produrre.

«Christo 1421, per comandamento et vigore d'una vostra lettera vi mando e' nomi de' testimoni che mi die' missere lo abbate di Santo Antimo et di sua mano interchiusi qui di sotto, in prima: don Bernardo, don Guglielmo, don Niccolò, don Guasparre, don Cristofano e don Antonio, tutti monaci; e poi Pietro detto Benci, Paolo di Capaccia e compagni. E a questi due miei sottoposti ò fatto comandamento chome nella vostra lettera si

¹⁴. Il testo latino delle dichiarazioni dei contadini di Castelnuovo dell'Abate è riportato nel doc. n. 3.

contiene; a questi monaci non è fatto comandamento, perché non sono miei sottoposti, né altro.

Per questa veggi a dire: l'Altissimo vi conservi.

Fatta adì 15 di dicembre 1421

Bartolomeo di Ranieri, vicario di Castello Nuovo dell'Abate».

In calce alla lettera Bartolomeo aveva aggiunto altri nomi:

«Cristofano di Pietro da Siena, Nanni di Tommè di Vannino, ser Ugolino della Gaqaia et Pietro d'Agnolo da Castello Nuovo».

Pietro di ser Francesco, convocato per presenziare alle dichiarazioni dei testimoni, ribadì e confermò le sue eccezioni, ma dovette accettare, suo malgrado, la prosecuzione degli atti processuali. Avvertì però che non si procedesse all'esame dei testimoni, se prima egli stesso non avesse fornito i quesiti da porre, pena la nullità degli atti e del processo.

Nel frattempo i testimoni, toccando con le mani le sacre scritture, giurarono sui santi vangeli di Dio, secondo la forma dei sacri canoni e degli statuti senesi, di offrire una testimonianza di verità senza essere mossi da odio, amore, preghiera, prezzo, timore o da qualunque altra grazia umana.

Il giorno successivo, 17 dicembre, l'avvocato dei quattro contadini di Castelnuovo dell'Abate, come voleva la prassi giudiziaria del tempo, consegnò al giudice l'elenco delle domande da porre ai testimoni dell'abate.

In base a tale interrogatorio, il teste, che attribuiva all'abbazia di Sant'Antimo il possesso dei terreni contestati, doveva essere interrogato con buona attenzione *de causa scientie sue*, cioè doveva dire come lo sapeva. E poi era necessario indagare se lo stesso era in grado di precisare da quanti anni l'abbazia possedesse tali beni e in quali luoghi fossero ubicati. Non bisognava tralasciare di accertare il luogo di residenza del testimone e da quanto tempo vi risiedesse. Se affermava che l'abbazia vantava dei diritti su tali terreni da tanto tempo che non esisteva memoria del contrario, ancora una volta il giudice doveva indagare diligentemente *de causa scientie sue*. Anche le eventuali dichiarazioni in merito al possesso attuale di tali beni da parte dell'abbazia dovevano essere giustificate dal teste, il quale doveva allora spiegare al giudice che cosa significava possedere con giusta causa e giusto titolo, e quali erano quella causa e quel titolo e infine in che modo ne era venuto a conoscenza. E per ogni dichiarazione a conferma delle tesi dell'abate, l'interrogato doveva spiegare come era a conoscenza di quel di-

ritto dell'abbazia ed anche precisare il luogo e il tempo e la situazione attuale. Le stesse domande dovevano esser poste in merito al raccolto tratto dai terreni contestati e al terratico che i contadini erano soliti pagare ai padroni. Infine se il testimone affermava che i diritti dell'abbazia su tali terreni erano pubblicamente noti e ne era pubblica fama, Pietro di ser Francesco pretese che gli si chiedesse come lo sapeva, da dove riteneva avesse avuto origine tale fama, e chi così e in tale modo aveva divulgato tali notizie. Il giudice doveva poi accertare se il testimone era ben disposto o aveva malanimo nei confronti di una delle parti in causa. E ancora gli doveva chiedere di specificare il luogo dove era diffusa la fama dei diritti rivendicati dall'abbazia in quel processo. L'avvocato dei contadini di Castelnuovo dell'Abate raccomandava infine al giudice del Placito la massima scrupolosità durante l'escussione dei testimoni, in quanto — a suo dire — la legge prevedeva che la prudenza degli esaminatori dovesse supplire alle lacune del diritto: *ut est iuris reliqua ab examinantium prudente suppleantur*.

Il procuratore dei contadini aveva dunque preparato tutta una serie di domande circostanziate, certo con la segreta speranza di mettere in contraddizione, o almeno in imbarazzo, i testimoni. Ma non aveva fatto i conti con la loro precisa determinazione a non lasciarsi confondere.

Il giudice procedette subito all'esame dei testimoni e in primo luogo espose loro in volgare le rivendicazioni dell'abate di Sant'Antimo, affinché le comprendessero meglio.

Per primo fu ascoltato don Niccolò di maestro Stefano da Siena, proposto di Sant'Angelo in Colle. In merito al primo articolo egli disse che al tempo dell'abate Ercolano, cioè più di trenta anni prima, aveva visto diversi uomini di Castelnuovo dell'Abate pascolare il loro bestiame sul Monte Caprili, ma aveva anche udito l'abate minacciarli, dicendo:

«Vi torrò queste bestie, ché voi mi pascete ciò che c'è!»

Uno di quei contadini era Paolo di Capaccia, degli altri non ricordava il nome. Tali uomini, in riconoscimento del dominio dell'abate, talvolta zap-pavano le vigne dell'abbazia, oppure prestavano altri servigi. Mai don Niccolò aveva udito notizie contrastanti con quanto testè dichiarato. Il giudice volle allora sapere se gli uomini di Castelnuovo dell'Abate riconoscevano all'abate attualmente in carica i diritti, che lo stesso rivendicava in quel processo. Il monaco si schernì dicendo di non essere in grado di rispondere

a quella domanda, ma di sapere che le parti erano in grande discordia tra loro. Dichiarò poi che da diciotto anni abitava talora a Sant'Antimo e talora nel castello di Sant'Angelo in Colle. Al giudice che voleva sapere come potesse affermare che, a memoria d'uomo, i terreni del Poggio Adarno e del Monte Caprili erano stati sempre posseduti dall'abate e da nessun altro, rispose di non aver mai udito dire il contrario. Aggiunse poi che l'abbazia possedeva tali terreni per vigore di un antichissimo istrumento.

A tutti gli altri quesiti rispose: *Nibil scio*.

Non volle o non seppe quindi dire l'entità del raccolto che Rocchio e compagni avevano tratto dalle terre contestate. Si preoccupò invece di dichiarare che i diritti rivendicati dall'abate erano pubblicamente noti in Siena, in Castelnuovo dell'Abate e soprattutto ne erano a conoscenza gli interessati a quei fatti. La fama per lui era il detto delle genti e ciò che si diceva tra molte persone, ma non seppe quantificare quanti uomini dovevano essere a conoscenza di un fatto per poter parlare di pubblica fama. Disse soltanto che secondo lui bastava la maggior parte. Negò poi che avrebbe tratto un qualsiasi vantaggio dalle dichiarazioni rilasciate; disse di non essere stato condizionato da odio, amore, preghiera, prezzo, timore o da qualche altra grazia umana. Nessuno lo aveva spinto a testimoniare in tal senso ed egli non era amico, commensale, affine di nessuna delle parti in causa, e tantomeno debitore o creditore di una di esse. Dichiarò infine di avere circa sessanta anni e di desiderare soltanto che vicesse la causa chi era nel giusto. Ma a una precisa domanda del giudice dichiarò accortamente di non essere tanto esperto da poter stabilire chi avesse ragione.

A conclusione della testimonianza di don Niccolò, il notaio della Curia del Placito annotò che il teste aveva risposto bene a tutte le domande.

L'esame dei testimoni proseguì con don Ugolino Agazzari, monaco di Sant'Antimo e all'epoca titolare del beneficio di Santa Maria a Ripa d'Orcia¹⁵. Il monaco confermò che al tempo dell'abate Ercolano l'abbazia percepiva da Castelnuovo dell'Abate un certo censo per le terre in questione. E lo sapeva perché l'aveva udito dire più e più volte da numerose persone del luogo; egli infatti dimorava ri soltanto da dieci anni. Dichiarò poi di non sapere quanto grano avessero raccolto Rocchio e compagni sui terreni contestati. Confermò invece la consuetudine di pagare un quarto del raccolto ai padroni delle terre, infatti lui stesso percepiva un tale terratico dai

¹⁵. Per alcune notizie storiche su tale località, v. P. PICCOLOMINI, *La Ripa d'Orcia e i suoi antichi proprietari. Notizie*, Siena 1934.

lavoratori e dai coloni delle terre del suo beneficio di Santa Maria alla Ripa. Il notaio del tribunale sintetizzò poi il resto della testimonianza di don Ugolino, annotando che egli aveva risposto bene ai quesiti sulla propria persona e sulla fama.

I primi due testimoni con i loro ricordi erano risaliti indietro nel tempo fino all'ultimo quarto del Trecento, all'epoca dell'abate Ercolano da Perugia¹⁶.

Il terzo testimone, Pietro di Angelo originario di Montalcino e residente da circa trenta anni a Castelnuovo dell'Abate, era evidentemente più vecchio degli altri e poté riferire anche fatti accaduti al tempo dell'abate Giovanni da Orvieto, predecessore di Ercolano.

Pietro dichiarò che negli ultimi quaranta anni aveva visto gli uomini di Castelnuovo dell'Abate raccogliere la legna e pascolare il loro bestiame sul Monte Caprili e sul Poggio Adamo, dove avevano allestito anche una fornace per la calce. Ma tutto avveniva previo consenso dell'abate Giovanni da Orvieto, e dietro pagamento di un censo, che Pietro non seppe quantificare. Ricordava che alcuni uomini coltivavano «particole» di terra, ma ignorava se pagassero qualcosa, poiché si trattava di modesti pezzetti. Queste cose le sapeva perché durante tutto quel tempo aveva abitato in Castelnuovo dell'Abate con la sua famiglia. Sapeva inoltre che tali terreni spettavano all'abbazia di Sant' Antimo in virtù di un antichissimo strumento. Aveva visto Rocchio e compagni lavorare sui terreni contestati, ma non sapeva quanto frumento o biada vi avessero raccolto. Anch'egli confermò la consuetudine di pagare un quarto del raccolto ai padroni delle terre.

A tutti gli altri quesiti aveva risposto bene, annotò il notaio del tribunale, senza riportare il resto dell'interrogatorio.

Alla presenza del giudice fu poi introdotto Paolo di Capaccia da Castelnuovo dell'Abate, affittuario fedele dell'abbazia, che dichiarò di aver installato sul Monte Caprili, on-nai da dodici anni, una fornace per la calce, e pagava all'economista dell'abbazia 2 moggi di calce.

Per quanto era a sua conoscenza tutti i terreni del Poggio Adarno e di Monte Caprili appartenevano all'abbazia, salvo alcune «particole» di terra che spettavano al Comune di Castelnuovo dell'Abate. Non seppe o non

¹⁶. L'abate Ercolano ricopre la carica dal 1376 al 1393 secondo quanto afferma il Pecci, ma da un documento del 28 marzo 1395 risulta che a quell'epoca egli era ancora vivo e nel pieno esercizio delle sue funzioni (*Diplomatico Patrimonio Resti, Compagnie*, 1395 marzo 28).

volle dire se anche per quei pezzetti il Comune riconoscesse il dominio dell'abate con il pagamento di un terratico, come avveniva per le altre terre. Riferì soltanto di aver sentito dire che il monastero possedeva il Monte Caprili e il Poggio Adarno in vigore di un antichissimo istrumento.

Sapeva che Rocchio e compagni avevano lavorato le terre in questione, perché il Comune le aveva date loro in affitto, come appariva dal libro degli affitti e delle locazioni dello stesso Comune. Ammise che si era soliti dare ai padroni il quarto del fruttato, ed anche lui pagava in tale misura.

A tutto il resto rispose bene, con questa frase ormai consueta il notaio interruppe la trascrizione della sua testimonianza.

Cristoforo di Pietro da Siena, nuovo testimone, esaminato, dichiarò di vivere presso l'abate ormai da dieci anni. Evidentemente Cristoforo, pur non essendo un monaco, era l'uomo di fiducia di cui Giovanni di Bartolo si serviva al bisogno: l'abate lo aveva infatti voluto come testimone di un atto notarile stipulato nel 1414¹⁷ e aveva richiesto la sua presenza anche in occasione del sinodo dell'anno 1415, in cui alcuni dottori in legge e altri personaggi furono incaricati di recuperare i beni dell'abbazia, grazie a un ampio mandato di procura.

Durante tutti quegli anni Cristoforo aveva visto l'abate percepire il legnatico e l'eratico relativo ai terreni contestati ed anche esercitarvi ogni altro diritto proprio del vero padrone. L'anno passato invece Rocchio e compagni avevano coltivato quelle terre, autorizzati non dall'abate ma dal Comune, che li aveva concessi in affitto. Prima di allora non si era mai verificato un fatto simile. Cristoforo non era in grado di precisare quanto frumento o biada vi avessero raccolto i quattro contadini. Confermò infine tutte le altre rivendicazioni dell'abate.

L'interrogatorio dei testimoni proseguì il giorno successivo con don Guglielmo, rettore della chiesa di San Lorenzo di Montalcino e monaco dell'Ordine di San Benedetto, il quale si affrettò a dichiarare che l'abbazia possedeva da antica data le terre contese. E lui parlava con cognizione di causa, in quanto erano trascorsi venticinque anni da quando aveva preso Fabito di Sant'Antimo, dove aveva dimorato come conventuale per lungo tempo. Durante il suo soggiorno aveva sempre visto che le terre contestate erano ritenute e stimate di proprietà dell'abate, che vi faceva pascolare il bestiame dell'abbazia senza alcun contrasto. Don Guglielmo sapeva per esperienza diretta che chi raccoglieva la legna su tali terreni, lo faceva solo

¹⁷. *Diplomatico Patrimonio Resti, Compagnie*, 1414 dicembre 20.

con licenza dell'abate. Infatti un tale Antonio di Giovanni vi aveva allestito, con autorizzazione dell'abate, una fornace per la calce, ma pagava una quota della calce prodotta. In merito alla vicenda non conosceva altri fatti e non sapeva se l'anno passato tali terreni fossero stati coltivati o meno.

Anche don Guglielmo confermò la consuetudine di pagare un quarto del raccolto ai padroni delle terre e disse che i diritti dell'abate sul Poggio Adarno e sul Monte Caprili erano pubblicamente noti.

Infine fu ascoltato l'ultimo testimone, Antonio di Vannuccio, monaco di Sant'Antimo da trenta-trentacinque anni e più, il quale era stato conventuale per lungo tempo, prima che gli venisse conferito il beneficio della chiesa di San Cilio di Montalcino, di cui attualmente era rettore. Per sua affermazione i terreni in oggetto erano sempre stati in possesso degli abati, si riferiva in particolare a Giovanni da Orvieto e agli abati in carica prima di lui e dopo. Aveva visto che gli abati vi facevano pascolare il bestiame dell'abbazia e raccogliere la legna, agendo da veri padroni. Gli estranei potevano usufruire di tali terre, ma solo con licenza dell'abate e dell'economo. Aveva sentito dire che gli uomini di Castelnuovo dell'Abate dicevano di possedere sul Monte Caprili piccoli pezzi di terra con ulivi, ma Antonio era convinto che tali terreni spettassero all'abbazia. Non sapeva dire se l'anno passato fossero stati coltivati o meno, in quanto egli ormai non dimorava più a Sant'Antimo da lungo tempo.

Il resto della sua testimonianza non conteneva alcun elemento rilevante, tanto che il notaio si limitò a scrivere che aveva risposto correttamente a tutto.

* * *

Il giudice del Placito evidentemente ritenne che i diritti dell'abbazia di Sant'Antimo sui terreni del Poggio Adamo e del Monte Caprili fossero più che sufficientemente confermati dalle dichiarazioni dei testimoni fin qui ascoltati. Le altre persone segnalate dall'abate non furono infatti neanche citate a presentarsi in tribunale.

Dagli atti del processo risulta che i terreni contestati erano stati adibiti per lungo tempo a pascolo per il bestiame della stessa abbazia, anche se gli abusivi non erano mancati.

Meraviglia il fatto che Rocchio e compagni non avessero prodotto alcun testimone a loro favore, almeno non risulta dagli atti del processo. Nessun loro concittadino osava mettersi contro il prestigioso abate, che a volte

sottoscriveva le sue lettere con l'altisonante titolo di *palatinus comes*, conte del sacro romano impero.¹⁸ Oppure nessuno poteva confermare le pretese del comune di Castelnuovo dell'Abate che in questa occasione, reso audace dallo spauracchio della carestia, aveva tentato un colpo di mano, con il far dissodare e seminare a grano terreni da pascolo, riscuotendone il terratico al posto dell'abbazia di Sant'Antimo. D'altronde, per le altre terre — avranno pensato i rettori di quella piccola Comunità — l'abate riscuoteva già un cospicuo censo, reso ancor più gravoso proprio dalla carestia sempre incombente, e poteva anche rinunciare ad accampare altri diritti.

Ma evidentemente per Giovanni di Bartolo questi conti non tornavano!

* * *

Il processo intanto andava avanti, anzi Antonio da Batignano premeva perché si procedesse regolarmente e senza intoppi, in modo da giungere al più presto alla sentenza del giudice¹⁹.

Pietro di ser Francesco aveva invece intenti del tutto opposti: per lui questo processo non si sarebbe mai dovuto fare e visto che, suo malgrado, era iniziato tentava di bloccarlo in tutti i modi. A suo dire l'interrogatorio dei testimoni era avvenuto durante la dilazione probatoria, alla quale egli non intendeva rinunciare, anzi chiari che era fermamente deciso ad esercitare questo suo diritto. Protestò quindi la nullità degli atti e del *processo*. Dall'altro lato l'avvocato dell'abate insisteva con vigore perché si desse corso al processo e, per tagliar corto e porre fine a tanti sterili cavilli giuridici, esibì la carta vincente e cioè quell'antichissimo strumento che quasi tutti i testimoni avevano indirettamente ricordato. Il giudice, stordito dai due avvocati che si affrontavano ormai ai ferri corti, rinviò l'udienza al mattino seguente.

La donazione di Risabella

^{18.} *Concistoro*, reg. 1889, c. 89.

^{19.} Per un quadro generale sulla procedura civile nell'epoca in questione, v. *Processo civile. Diritto intermedio: Caratteri del processo civile dal XII al XV secolo; il giudice e le parti; gli atti introduttivi della lite, il dibattimento e la produzione delle prove; la sentenza e i gravami*, in *Enciclopedia del diritto*, t. XXXVI, Varese 1987, pp. 94-100.

Antonio da Batignano si presentò all'udienza del 18 dicembre, brandendo in mano una pergamena arrotolata come se fosse uno scettro: era l'antichissimo documento più volte chiamato in causa per suffragare i diritti di Sant'Antimo sul Poggio Adamo e sul Monte Caprili. Antonio precisò con intenzione che si trattava di una *charta offerisionis* redatta nell'anno 1108, in pubblica forma e per mano di un notaio di nome Boverio²⁰. Iniziò quindi a descriverne il contenuto, a beneficio del giudice e dei presenti.

Una non meglio identificata marchesa Risabella, vedova del marchese Ugucione, con il consenso dei figli, Donato, Ugo e Ranaldo, donava all'abate Guido servi, terreni e altri beni. Nella generosa donazione era compreso anche un ampio terreno situato in Valle Starcia, comprendente il Monte Caprili e tutto il Poggio Adarno. Come voleva la consuetudine dell'epoca la pia offerta aveva come finalità la redenzione dell'anima del defunto marchese e dei suoi genitori. Risabella chiedeva che si celebrasse un divino ufficio, diurno e notturno, nella casa di Dio a lode di Lui, e disponeva che i beni donati non venissero mai venduti o alienati, né concessi in enfiteusi, ma fossero utilizzati per il vitto e l'abbigliamento dei monaci che risiedevano nell'abbazia per servire il Signore.

L'atto terminava con i segni di croce di Risabella e dei suoi figli e con la sottoscrizione di Boverio.

Antonio da Batignano era raggianti: i diritti signorili dell'abate di Sant'Antimo sul Monte Caprili e sul Poggio Adarno, già confermati da autorevoli testimoni, erano proclamati in maniera inconfutabile da quell'antichissima *charta offerisionis* opportunamente estratta dall'archivio dell'abbazia.

Soddisfatto, porse il documento al notaio della Curia del Placito, che lo allegò agli atti.

Pietro, presente alla lettura del documento, cominciò a protestare contestando in tutto e in parte ciò che si faceva e si diceva contro i suoi assistiti. Infine chiese una copia della donazione di Risabella e domandò al giudice di stabilire il termine competente perché egli potesse formulare le sue contestazioni.

Il giudice del Placito aggiornò l'udienza alla mattina successiva, 19 dicembre, e ammonì i due procuratori a non mancare, in quanto egli si riser-

²⁰. *Diplomatico Riformazioni*, 1108 maggio. Questo documento è pubblicato da A. CANESTRELLI, *Ricerche storiche ed artistiche intorno all'abbazia di S. Antimo*, in «BSSP», IV (1897), pp. 75-76; F. SCHNEIDER, *Regesta chartarum Italiae. Regestum Senense*, Roma 1911, pp. 55-56. In questa sede ho ritenuto opportuno dedicare alla donazione di Risabella una rilettura attenta e integrale, v. doc. n. 1.

vava di comunicare loro, proprio l'indomani, la sua volontà in merito all'apertura e alla pubblicazione del processo. A Pietro, che si agitava in preda al panico, concesse soltanto due giorni di tempo, cioè fino al sabato successivo, 20 dicembre.

Quel sabato mattina l'avvocato dei contadini di Castelnuovo dell'Abate giunse in tribunale con un certo ritardo, e già il suo avversario — che non dormiva — lo aveva accusato di contumacia.

Sebbene affannato, Pietro esordì con il dire che quella carta membranacea con la pretesa donazione di Risabella non aveva alcun valore legale, non faceva fede né adduceva alcuna prova, e non ci si doveva attenere a quanto in essa contenuto o credervi oppure prestarvi fiducia, per i motivi di diritto, per le cause e per le ragioni che si apprestava ad esporre ed anche per altri motivi che si riservava di allegare se necessario²¹. Il documento — a suo dire — non era scritto per mano di pubblico notaio, ma era opera di un semplice scrittore, che non aveva l'autorità di rogare un atto pubblico. E pertanto l'atto, privo di ogni ammennicolo di legge, non aveva valore legale. Non si trattava infatti di un documento redatto in forma pubblica insisteva Pietro — poiché era privo di quelle solennità richieste dal diritto, cioè non riportava il nome dell'imperatore, il giorno, il luogo, il nome certo del console, il nome del notaio rogante e il suo sigillo, nonché la sottoscrizione legittima dello stesso notaio. Stando così le cose, si trattava di una scrittura privata, senza valore legale.

Le obiezioni di Pietro di ser Francesco erano giuste e ben fondate; il redattore materiale della donazione di Risabella aveva sottoscritto l'atto con la semplice frase: *Ego Boverius scripsi et complevi testes*. E se ancora non bastava, non c'era traccia del *signum tabellionis*.

Pietro contestò anche la validità dei segni di croce di Risabella e dei suoi figli, perché i nomi dei donatori, a suo dire, erano sconosciuti e già nella sua epoca non si era in grado di identificare l'eventuale famiglia comitale, cui essi appartenessero. Infine, fatti salvi altri diritti e ragioni competenti al diritto di difesa, Pietro chiese di non venir costretto a una superflua prova dell'inefficacia del documento esibito dalla parte avversa.

Era l'ennesimo tentativo che l'avvocato dei quattro contadini di Castelnuovo dell'Abate metteva in atto per contestare la 'verità' dell'abate. Ma

²¹. Per le contestazioni di Pietro di ser Francesco in merito alla legittimità o meno del documento con la donazione di Risabella, v. doc. n. 4.

non osò andare oltre, né dire parole più gravi, che certo in quella sede non avrebbe potuto pronunciare impunemente.

Ma se avesse avuto la perizia diplomatica di due bravi studiosi di oggi e la possibilità di esplorare l'archivio dell'abbazia e quello del Comune di Siena, avrebbe potuto aggiungere altri e più convincenti argomenti alla sua tesi.

In questa sede mi limito a riferire l'incongruenza più evidente, rimandando per le altre argomentazioni allo studio di Giorgi e Farinelli²²: Risabella nell'intestazione del documento è definita marchesa, mentre nella sottoscrizione finale le viene attribuito il titolo di contessa. I due studiosi ritengono che la donazione non sia autentica, ma avanzano l'ipotesi che si tratti di un falso elaborato negli ultimi anni del '200, quando ebbe inizio un «processo di nazionalizzazione dei beni abbaziali». D'altronde, fanno osservare, «la descrizione dei beni donati da Risabella si attaglia perfettamente al paesaggio agrario di fine '200, quasi a confermare i beni che l'abbazia possedeva e rivendicava a quell'epoca».

È molto difficile esprimersi con sicurezza su questo argomento in quanto, come abbiamo visto, già all'epoca l'archivio dell'abbazia di Sant'Antimo aveva subito e subiva varie vicissitudini, con i documenti dati in pegno agli usurai, le copie tratte in condizioni non sempre favorevoli e infine le non facili riacquisizioni degli originali.

La donazione di Risabella, molto curata nella descrizione dei beni, ma carente di importanti elementi formali, potrebbe anche essere la copia, aggiornata e integrata, di un antico originale. Certo se un abate, in un periodo difficile della storia dell'abbazia, era ricorso a una falsificazione, come spesso accadeva, lo aveva fatto per sostenere diritti incerti, poco conosciuti o scarsamente fondati, oppure diritti veri di cui si era persa, per incuria, la prova certa.

La sentenza

Antonio da Batignano, presente in tribunale mentre il suo collega esponeva le proprie teorie in merito all'antichissimo strumento, non si lasciò

²². R. FARINELLI — A. GIORGI, *La «Tavola delle possessioni» come fonte per lo studio del territorio: l'esempio di Castelnuovo dell'Abate*, in *La Val d'Orcia nel medioevo e nei primi secoli dell'età moderna*, a cura di A. CORTONESI, Roma, Viella, 1990, pp. 213-256.

per nulla turbare. Appena Pietro di ser Francesco terminò di parlare, il procuratore dell'abate si rivolse al giudice per chiedere ancora una volta di dar corso agli atti conclusivi del processo, in quanto — sosteneva — le eccezioni sollevate dalla parte avversa erano frivole, frustratorie e prive di verità di diritto e di fatto.

Parole e aggettivi con cui Antonio da Batignano aveva stigmatizzato a suo tempo le proteste di Pietro contro la querela dell'abate e che ora ripeteva come se fossero un ritornello. Pietro avrebbe potuto formulare qualsivoglia contestazione e Antonio sarebbe stato sempre ri calmo e sicuro a dimostrare che le proteste del suo avversario erano soltanto vani appigli.

Nonostante tutto, il procuratore dei quattro contadini di Castelnuovo dell'Abate non si dette per vinto e due giorni dopo, il 22 dicembre, si presentò al giudice che lo aveva convocato proprio su richiesta di Antonio da Batignano. Chiese una seconda dilazione perché — disse — aveva bisogno di altro tempo per fare le sue «probazioni», dovendo informare i propri assistiti degli ultimi fatti accaduti e cioè che a Siena era stato esibito un documento di tale tenore da interessare la causa che si stava discutendo. Minacciò poi di chiedere la nullità degli atti e del processo, se il giudice gli avesse negato la proroga richiesta.

Antonio da Batignano intervenne subito con decisione e bollò come *gavillationes* i tentativi del suo avversario per guadagnare tempo. La nuova dilazione richiesta, la terza secondo i calcoli di Antonio, non mirava ad altro se non a far perire l'istanza per scadenza dei termini. E ormai restava poco tempo. E poi, quasi a prevenire una nuova obiezione del suo avversario, aggiunse che la legge consentiva di produrre i documenti pertinenti in qualunque momento del processo.

Pietro si agitava e ribadiva le sue contestazioni; a suo dire, egli aveva usufruito di una sola proroga di termini ed era pronto a dichiarare quali impedimenti l'avevano messo in condizione di non concludere nulla. In primo luogo rammentava al giudice che i suoi assistiti erano persone rustiche ed era duro ottenere da loro le necessarie informazioni. Ciò nonostante egli voleva fare lo stesso le sue «probazioni» e produrre capitoli e testimoni per dimostrare i diritti dei suoi assistiti.

E poiché continuava a protestare e ad insistere sugli stessi concetti, il giudice del Placito decise di tagliar corto, dichiarando aperto il processo. Assegnò poi a Pietro un termine conveniente per formulare le sue opposizioni, se voleva.

Pietro di ser Francesco trascorse il Natale nel disperato tentativo di trovare qualcosa di nuovo in difesa di Rocchio e compagni, ma si rendeva conto che erano incappati in un avversario più potente di loro. E poi sembrava quasi che il giudice del Placito restasse sordo a tutte le sue contestazioni, eppure alcune meritavano maggiore attenzione. Comunque Pietro si fece coraggio e la sera del 29 dicembre si recò in tribunale per fare l'ultimo tentativo. Sollevò eccezione contro i testimoni esaminati in quel tribunale e contro le loro pretese testimonianze. A suo giudizio appariva chiaro che essi parteggiavano per l'abate e pertanto li ricusò e negò valore legale alle loro dichiarazioni. Basava la sua riconsu su cause e ragioni che espone dettagliatamente. Disse in primo luogo che essi erano testimoni di parte, e avrebbero dovuto essere citati da persona idonea e autorizzata, cosa che invece non si era verificata. E quindi, poiché la loro comparsa in tribunale non era avvenuta secondo la forma della legge, la loro testimonianza non aveva valore legale.

Nessuno di essi era testimone di diritto, *testimonium de iure*, ma tutti erano volontari e questo processo toccava in qualche modo i loro interessi. Pertanto, poiché testimoniavano in una causa che li riguardava, non si doveva credere alle loro parole e alle loro dichiarazioni. Le loro testimonianze poi proseguiva Pietro di ser Francesco — erano particolari, varie, diverse e contraddittorie e non avevano una sufficiente e concludente motivazione; neppure la *causa scientie* era ben dimostrata, pertanto la loro deposizione non era verosimile né congrua. I testimoni erano persone sottoposte all'autorità dell'abate di Sant'Antimo e avevano rilasciato tali dichiarazioni per suo mandato e ordine, costretti a testimoniare su fatti che in nessun modo conoscevano, avevano visto o di cui sapevano qualcosa. Pertanto, poiché le loro parole erano state dettate dalla necessità, non potevano essere adottate come prova legale. Essi infatti non potevano dire di conoscere i fatti avvenuti in quei luoghi prima che vi fossero andati ad abitare. E ciò Pietro lo affermava soprattutto in riferimento a don Ugolino, monaco nell'abbazia di Sant'Antimo. E ancora contestò il fatto che ai testimoni non erano state poste tutte le domande previste nel suo interrogatorio, peraltro accettato dal giudice, pertanto le loro testimonianze non erano valide, né costituivano prova contro i suoi assistiti. Tali testimoni erano domestici, amici e commensali dell'abate, cioè ben disposti verso di lui e per di più tenuti ad ubbidirgli. Essi non avrebbero potuto discostarsi dalla volontà dell'abate senza incorrere in qualche guaio, in quanto Giovanni di Bartolo aveva facoltà di esercitare la sua autorità su di loro. Alcuni poi erano servitori e *fa-*

muli nell'abbazia, altri, e soprattutto Pietro detto Boncio, erano nemici dichiarati dei querelati e avevano malanimo contro di loro.

Aggiunse infine che nella citazione dei querelati non era stata osservata la procedura prevista, pertanto la loro comparsa in tribunale era illegittima: *et non servata forma non valet Citato*. La citazione era nulla perché fatta da persona inabile e non avente tale facoltà; la seconda Distinzione dello statuto di Siena prevedeva infatti che il mandato di comparizione fosse emanato da un giudice o da un suo commissario, investiti delle funzioni giudiziarie. La legge richiedeva insomma l'intervento di un giudice *non deambulante, sed quiescente et pro tribunali sedente*. Nel caso in questione il vicario di Castelnuovo dell'Abate (che aveva a suo tempo notificato la citazione a Rocchio e compagni) non rispondeva a questi requisiti. Il giudizio privo del suo fondamento — proseguiva Pietro — era un edificio vano e pericolante e pertanto il processo era nullo.

Simili contestazioni sollevò sulla procedura adottata per produrre i testimoni, convocati in parte dal vicario di Castelnuovo dell'Abate (i laici), e gli altri dallo stesso abate (i monaci). La loro convocazione non era stata messa agli atti, ma era avvenuta in privato. Ne conseguiva pertanto la nullità del mandato di comparizione, poiché nell'esercitare le funzioni giudiziarie bisogna rispettare il tenore della legge e il luogo debito e l'ordine delle sessioni, in generale e in particolare. La legge era stata disattesa e, tra l'altro, la citazione dei testimoni era avvenuta senza causa legittima, all'insaputa dei querelati. Da ciò conseguiva che la deposizione dei testi era inutile e non valida e da essa non poteva scaturire nulla che avesse valore legale. Quelle persone avevano offerto spontaneamente le loro dichiarazioni, ma nessuno di essi era testimone di diritto (*de iure*), la cui deposizione avrebbe avuto valore probante in quella causa.

Concludendo, ribadì ancora una volta che non si procedesse ulteriormente in pregiudizio dei suoi assistiti, anzi chiese che essi venissero assolti e che l'abate fosse condannato a risarcire le spese di giudizio. Per cautela non rinunciò al diritto di interporre appello, perché gli era stata negata una seconda dilazione, utile a presentare prove in favore dei suoi assistiti.

E proseguì a protestare, sollevare eccezioni e a fare opposizione con ogni modo, via, forma e causa di diritto, senza lasciare nulla di intentato. Questo era il massimo che il procuratore dei contadini di Castelnuovo dell'Abate potesse fare o dire. Certo molte eccezioni sollevate sembrano veramente pretestuose. Egli non osò mai dire apertamente e chiaramente che le pretese avanzate dall'abate sui terreni contestati erano infondate, ma

preferì basare la sua linea di difesa su cavilli squisitamente giuridici, o vi fu costretto per mancanza di appigli più concreti. Comunque, in contrasto con la sfrenata cavillosità di Pietro, l'avvocato dell'abate ostentava una calma e una sicurezza invidiabili.

Ripeté ancora che le eccezioni sollevate dal suo avversario erano frivole, frustratorie, prive di verità di diritto e di fatto. Pregò il giudice di definire la causa e pronunciare la sentenza, prima che l'istanza perisse per scadenza dei termini ed anche per evitare di incorrere nella pena prevista nella riformaione dei Quarantacinque²³.

Antonio da Batignano, astutamente, rammentava al giudice del Placito una recente norma di procedura civile, che imponeva allo stesso giudice di non prolungare ulteriormente il dibattimento dopo che erano stati assegnati i termini, pena una multa assai elevata di cento lire.

Il giudice infatti, senza dare alcun peso alle proteste di Pietro di ser Francesco che continuava ad agitarsi vanamente, convocò i due procuratori per l'indomani. Tutto si concluse nel pomeriggio del 30 dicembre. Il giudice prima scrisse la sentenza di suo pugno e poi la lesse personalmente agli interessati, alla presenza di numerosi testimoni. Come era prevedibile condannò Meo, Checco, Leonardo e Antonio detto Rocchio a consegnare all'abate di Sant'Antimo il terratico dei terreni coltivati sul Monte Caprili e sul Poggio Adamo, cioè la quarta parte del grano raccolto.

Chi avrebbe dunque pagato per quella sentenza? Rocchio e compagni, costretti a pagare due volte per la stessa terra o il Comune di Castelnuovo dell'Abate, che aveva riscosso un terratico non suo (almeno così affermava Giovanni di Bartolo)?

Nella sentenza non c'è alcun accenno a quel terratico già sborsato dai quattro contadini e incamerato dal Comune.

²³. Nel maggio 1419 quarantacinque cittadini incaricati di compilare nuove provvisioni e leggi municipali avevano stabilito, tra l'altro, una disposizione di procedura civile: «che in alcuna questione civile si possa produrre alcuno instrumento né acti civili né altre scripture publice o private ne' diece di ultimi della instantia et che debba essere publicato el processo et data la copia et assegnato el termine a pprovare, in forma che tutto sia fatto et spirato inanzi a' detti X di, siché i detti X di rimangano netti al giudice a udire l'alegagioni dele parti et dare la sua sententia quando et come gli piacerà. La quale sententia sia tenuto di dare chiara et diffinitiva della causa et none intricativa, né che di nuovo s'abbi a ripiatire, come ora si fa, siché el merollo dela quistione si termini, di chi à el torto et di chi à la ragione, cioè nel sì et no, sotto pena et ala pena di libre cento di denari al giudice che contra faccia per ciascuna et ciascuna volta se essa sententia desse intricativa et non chiara» (*Statuti di Siena*, reg. 40, c. 6v).

Il giudice era già uscito quando Pietro, che ancora non si dava per vinto, annunciò che intendeva interporre appello, e pertanto fino ad allora non si doveva fare nulla contro i suoi assistiti. *Nulla fiat novitas!* andava proclamando mentre l'aula del tribunale si svuotava velocemente.

Non si sa se Pietro abbia mantenuto o meno la sua minaccia, ma è certo che i quattro contadini di Castelnuovo dell'Abate non avrebbero potuto ottenere nulla di buono da una nuova avventura giudiziaria.

Nella prassi quotidiana, però, l'esecuzione di una tale sentenza non era evidentemente cosa facile, come avevano chiaramente dimostrato i fatti del 1412. È probabile che la riscossione del terratico abbia incontrato un'irriducibile resistenza da parte dei contadini, in ciò caldamente appoggiati dal Comune, tanto che quattro anni dopo, nel 1425, l'abate faceva nominare un nuovo procuratore nella persona di un fiorentino, Domenico di Francesco²⁴, detto Terranova dal luogo di origine. Al neo-eletto fu demandato l'ingrato compito di gestire le vertenze dell'abbazia con alcuni privati e soprattutto le liti con il Comune di Castelnuovo dell'Abate, con particolare riferimento alle terre del Monte Caprili e del Poggio Adamo.

Evidentemente il braccio di ferro tra l'abate e la Comunità continuava ...

* * *

All'epoca in cui si svolse il processo contro gli uomini di Castelnuovo dell'Abate il notaio Antonio di ser Michele, oltre ad altre mansioni per il Consiglio generale del Comune di Siena, aveva l'incarico specifico di sedere al banco del giudice del Placito. In tale veste presenziò quindi a tutti gli atti processuali relativi alla vertenza tra l'abate e i quattro contadini di Castelnuovo dell'Abate e, in virtù del suo ufficio e per ordine del giudice, trascrisse l'intero dibattimento in forma pubblica, di propria mano. Riempì tutto un quaderno in pergamena costituito da quattro fascicoli di otto carte ciascuno cuciti insieme. Come voleva la legge Antonio, al termine del documento, appose la sua sottoscrizione ufficiale, nonché il proprio sigillo con ai lati la scritta: «Segno di me Antonio notaio».

Gli atti processuali e la pergamena con la donazione di Risabella (a suo tempo allegata agli atti) confluirono nell'archivio del Comune di Siena, cer-

²⁴. *Concistoro*, b. 2175, n. 13. Il mandato di procura fu rogato, nella sala delle balestre del palazzo pubblico di Siena, da ser Peruccio di Paolo di Peruzio, all'epoca notaio del capitano del popolo. Era presente come testimone Angelo di Niccolò da Bari, «domicello e maziere» dei Signori.

to non per caso, ma grazie all'interesse che i governanti della città nutrivano per la vicenda.

Quando nel 1475 fu riordinato l'archivio del Comune, il fascicoletto contenente il processo contro gli uomini di Castelnuovo dell'Abate fu inserito insieme ad altri documenti importanti in una sacca con l'emblema del Leone²⁵, come conferma una scritta sul dorso dell'ultima carta. Ma già prima qualcuno, forse un notaio o uno scrivano od anche un antico riordinatore dell'archivio, aveva ritenuto opportuno contrassegnare in qualche modo quel piccolo quaderno, per distinguerlo facilmente tra gli altri documenti. Aveva infatti scritto, sul dorso dell'ultima carta e con una penna dalla punta piuttosto grossa:

«Dell'abate di Santo Antimo contra Rochio e compagni. Del pogio Adamo et Monte Caprili»

DOCUMENTI

1. La donazione di Risabella

1108 maggio, Castello di Monte Gualandi
Originale: *Diplomatico Riformazioni (Balzana)*, 1108 maggio

Nel dorso: Sancti Antimi pro abbatia privilegium in Balzana folio 79. Donatio facta per marchionissam Risabellam monasterio sancti Antimi et Sebastiani in territorio Clusino in anno Domini 1108; quod monasterium situm est in Valle Starcia, prope Castrum Novum Abbatis. Balzana folio 79. Balzana, 2, 1108. [Donatio facta monasterio sancti Antimi].

Edizione: A. CANESTRELLI, *Ricerche storiche ed artistiche intorno all'abbazia di S. Antimo*, in «BSSP», IV (1897), pp. 75-76.

Reg.: A. LISINI, *Inventario delle pergamene conservate nel Diplomatico dall'anno 736 all'anno 1250*, Siena 1908, p. 68; F. SCHNEIDER, *Regesta chartarum Italiae. Regestum Senense*, Roma 1911, pp. 55-56.

²⁵. Il processo è oggi conservato nel fondo del Concistoro, v. nota 14, p. 8.

(C). In nomine sante et individuo Trinitatis, anno Domini ab incarnatione millesimo centum otto.

Quisquis in sanctis ac venerabilibus locis de suis bonis aliquid contulerit, iuxta vocem [Re]deptoris centuplum recipiet et in futuro vitam consequetur eternam. Quia propter manifesta sum ego Risabella marchionissa, uxor condam marchionis Ugitionis, qualiter mera liberalitate precedente et de licentia filiorum meorum Donati, Ugonis et Ranaldi, dono, trado atque offero tibi donno Cuidoni, abbati sanctorum Christi martirum Antimi et Sebastiani de Valle Istarsia in teritorio Clusino, pro redenzione anime marchionis atque suorum parentum et ut divinum officium, diurnum atque noturnum in domo Dei ad laudem suam celebrari possit, pro victu vestimentorum monachorum, qui ibi sunt Domino Deo nostro servituri, ac pro redenzione nostrorum peccatorum, tibi tradimus, offerimus atque donamus ac perpetualiter concedimus terenum nostrum totum situatum in dicta valle cum podio Montis Caprilis prout decurrit fossatus aquarum; et totum podium ad Arnun usque ad cacumen montis buius; et partem nostram molendinorum de Turicella; et totum planum de Massarita cum pratibus, pasculis, silvis, terrenis cultis et incultis et domibus omnibus; et fortilitium nostrum de Murella cum omnibus planitiis et aiacentibus suis usque ad machionem et usque ad Murellam; et vadum de Massarita usque ad Porsam et usque ad flumen Urcie inclusive. Et donamus dicto venerabili loco servos et ancillas omnes, qui et que nobis et marchioni subditi sunt, et eorum servitia donamus et concedimus cum consensu et de consensu filiorum meorum, qui huic consentiunt et parabolam prestant. Et ego quidem suprascripta marchionissa una cum meis filiis promicto tibi domino abbati Guidoni tuisque posteris sucesoribus, si aliquo tempore tollere vel concedere aut in placito fatigare voluerimus per quavis ingenium quod humana mens in se cogitare valeat, aud si ab omnibus(a) contradicentibus hominibus non defensaverimus, tunc promictimus vobis seu monasterio sancti Anthimi ac tuis in perpetuum subcessoribus solvere penam quinque librarum boni ac puri argenti et insuper offertionem fermam permanere. Et quod in tali donatione lex talis est appoxita quia dominus abbas seu eius posterii successores numquam vendent nec alienabunt nec ullo tempore in enfiteosim dabunt, set omni tempore pro Deo servientibus ibidem bona et res predicta conservabunt et preces domino Deo prestabunt, amen.

Anno Domini ab incarnatione MCVIII, indictione XI, mense madii, hoc totum factum est in castro Montis Gualandri, in manu domini abbatis.

Singnum manu comitisse +
Singnum manu Donati +
Singnum manu Ugonis +
Singnum manu Ranaldi +

Ego Boverius scripsi et complevi testes. Rofredus Angeli, Cirardus Petruccioli, Rainaldus Rainerii, omnes sunt testes.

* * *

2. Il «sinodo dei chierici» di Sant'Antimo

1415, maggio 11, abbazia di Sant'Antimo Originale: *Diplomatico Riformazioni (Balzana)*, 1415 maggio 11. Nel dorso: Sancti Animi mandatum. Monasterii sancti Anthimi restituatur

In Dey nomine amen. Anno eiusdem salutifere incarnationis MCCC-CXV, indictione VIII^a, tempore sanctissimi patris et domini domini Iohannis divina providentia pape XXIII, cesarea Romanorum sede vacante, secundum ritum notariorum Senensium, die Xla mensis maii, in festivitate sancti Antimi. Pateat omnibus evidenter quod convocato et adunato sinodo venerabilium clericorum monasterii sancti Antimi Clusine diocesis in infrascripto loco, videlicet in capella sancti Benedicti sita in dicto monasterio, ad sonum campanelle ut moris est, de mandato reverendi in Christo patris et domini domini Iohannis de Senis, Dey gratia abatis dicti venerabilis monasterii pro factis dicti monasterii utiliter peragendis. In quo synodo interfuerunt viri honesti et religiosi: dopnus Cuillielmus Gratioli de Montalcino, dopnus Nicolaus Laurentii de Feraria, dopnus Agustinus Mathey prepositus de Castro Plano, frater Angelus Ciolini de Asciano rector sancti Christofari de Montecalvulo, dopnus Iacobus Dominici de Petroyo, dopnus Christofanus Francisci prepositus Castri Novi Abatis, omnes predicti monaci dicti monasterii; ser Franciscus rector sancte Lucie de Montalcino, dopnus Iohannes Nicolay de Neapoli rector sancte Margarite de Montalcino et ser Ugolinus Pauli prepositus Camilliani iurisdictionis dicti domini abatis et monasterii. Qui quidem omnes omni modo, via, iure et forma, quibus magis et melius potuerint, fecerunt, eligerunt, constituerunt, nominaverunt et deputaverunt unanimiter et concorditer, nemine discordante, et de levando ad sedendum primo et ante omnia, nomine et vice dicti monasterii, capituli et conventus eorum et dicti monasterii, veros et

legitimos procuratores, actores, factores et numptios speciales viros egregios legum doctores, iurisperitos et sapientes: dominum Petrum Bartolomey de Pecciis, Tinilloccium ser Vivi Tinelli, dominum Giorgium Tomassi Cechi, nec non dominum Petrum Francisci de Montalcino, cives Senenses, absentes tanquam presentes, et quemlibet ipsorum in solidum, ita quod non sit melior conditio occupantis. Et quod per unum ipsorum inceptum fuerit, per alium possit prosegui, mediari et finiri. Ad comparandum et se ipsos personaliter presentandum, nomine et vice dicti domini abatis, monasterii sancti Anthimi predicti vallis Starsie Clus[inel diocesis et capituli et conventus eiusdem, contra et aversus omnem et singulam personam, locum, collegium, universitatem, in curia domini potestatis et cuiuscumque alterius officialis comunis Senarum, et in qualibet alia curia civili vel criminali, ecl[esi]astica vel seculari, iudice, auditore, legato vel delegando, et qualibet alia curia temporali aut spirituali et quolibet prelato. Ad agendum et defendendum, libellum dandum, petendum et recipiendum, excipiendum, duplicandum et triplicandum, articlandum et articulis et positionibus respondendum, litem contestandum et de calupnia iurandum in animam constituentis, citationes et monitiones fieri fatiendum, tenutam capiendum et sibi et eis proprio ipso decreto dari et aiudicari fatiendum, averse parti contradicendum, testes et instrumenta et alia iura dicti monasterii et domini abatis producendum et inducendum et produci et induci videndum, ipsorumque testium et aperturam publicari et totum processum et acta quelibet facta et actitata videndum et publicari petendum et faciendum, suspectos et confidatos dandum, iudices et notarios eligendum, consilia sapientis petendum, salaria deputandum et in causa concludendum, sententias interlocutorias peti et dari faciendum et audiendum, et avisis, precepto et alio quolibet gravamine appellandum, causas gravaminis proseguendum, apostolos(b) petendum, et proseguendum totiens quotiens dictis procuratoribus vel eorum altero videbitur et placebit. Et ad omnia alia acta faciendum et fieri fatiendum, petendum et exercendum que ad litigium pertinent et specialiter secundum formam iuris et statutorum comunis Senarum.

Item supradicti dominus abas, monaci, clerici, capitulum et conventus supradicti, in dicto infrascripto loco existentes pro factis dicti monasterii utilium peragendis concorditer ut supra, eorum nemine discordante, omni modo, via, iure et forma, quibus magis et melius potuerint, elegerunt, fecerunt, constituerunt et legitime deputaverunt eorum et dicti monasterii legitimos procuratores, actores, factores et numptios speciales, syndicos et

negotiorum gestores virum religiosum et honestum dōpnū Paulum Iacobi de Castro Novo Abatis monicum profexum dicti monasterii, nec non virum honorabilem et sapientem Thomeum Vanini aurificem civem civitatis Senarum, absentes tanquam presentes, et quemlibet ipsorum in solidum, ita quod non sit melior conditio occupantis et quod per unum ipsorum inceptum fuerit, per alium possit proseguere, mediari et finire et non revocando preterea dictum Tomeum ab alia, procuracione et mandato de qua plene constat manu mei notarii infrascripti, sed potius confirmando, ad omnes et singulas lites, causas et negotia dicti monasterii. Quod presens mandatus, sindicatus et procuracionis generalis esse intelligatur in quibuslibet pro predictis negotiis monasterii prelibati et secundum formam statutorum comunis Senarum. Possintque etiam dicti syndici et procuratores vel alter eorum locare, fictare, ad laborationem dare, fructus percipere et bona reasumere possessiones et terras, dicti monasterii et res que alteri obligata essent seu detinerentur per alium et detenta sive usurpata essent quoquo modo et ad membrum dicti domini abatis et monasterii sancti Anthimi reducere et reduci facere per qualemcumque modum dictis sindicis et procuratoribus vel eorum alteri videbitur et placebit. Et maxime ad reparationem(c) et transumptionem certorum librorum et rerum dicti monasterii detentorum per Antonium Luchesini de Lucha. Et ab eodem dictos libros et res repetere possit et possint et ad membrum dicti monasterii reduci facere et pro predictis restitutionem et compositionem cum dicto Antonio facere et de bonis dicti monasterii obligare et vendere si necesse usque ad debitam restitutionem et satisfacionem dicti Antonii pro libris et rebus predictis. Et ipsos detentores et singulos alios bona et res dicti monasterii iniuste tenentes cogi facere possint et detineri in curia qualibet temporalis et spiritualis cuiuscumque status et conditionis existant. Item ad comparandum et se ipsos et quilibet ipsorum in solidum, personaliter presentandum coram magnificis et potentibus dominis, dominis prioribus comunis et capitaneo populi civitatis Senarum nomine dicti domini abatis, monasterii, capituli et conventus predicti et coram ceteris et quibuscumque aliis officialibus comunis Senarum et rectoribus constitutis, nec non coram dominis potestate, esecutore et eorum curia et coram domino episcopo quolibet et vicario et in qualibet curia ecclesiastica vel civili, temporalis et spiritualis, contra et aversus quamlibet personam, locum, collegium et universitatem, detentorem, usurpatorem, arestatorem, clericum, religiosum rebellem et possessorem bonorum et ecclesiarum dicti monasterii iniuste tenentium (sic) quocumque et qualemcumque si quo titulo vel ratione et ab

eo vel eis repetendum usque ad in integrum restitutionem bonorum et rerum predictarum. Et etiam ad comparendum nomine dicti domini abatis, monasterii, capituli et conventus Florentie, Pisis, Pistorii, Podibonisi, Luce et in quibuscumque partibus Tusie vel aliis provinciis pro factis et utilitate dicti monasterii et ut supradictum est et ubi fuerit opportunum et dictis sindicis vel eorum altero melius videbitur et placebit. Item ad paciscendum et compromittendum in quibuscumque personis publicis vel privatis, uno vel pluribus, ecclesiasticis vel secularibus, omnem litem, lites, causas et controversias, quas et que dicti dominus abas et monaci seu monasterium haberent vel habere presumerent cum quacumque et quibuscumque personis, clericis, prelatiis, prepositis, presbiteris, yconomis, vel religiosis vel aliis laycis, cuiuscumque status, conditionis et dignitatis existant cum pleno arbitrio concedendo dictis arbitris et arbitratoribus, uno vel pluribus et amicis comunibus possendi laudare, sententiare, difinire, terminare et declarare de iure et facto vel de facto tantum et de facto tantum, in omnibus questionibus et litibus supradictis. Et laudata, sententiata, finita et declarata in quolibet casu per supradictos arbitros, arbitratores, plenarie nomine dicti domini abatis et monasterii observare et similiter tenere et teneri facere et similiter appellare ad quamlibet curiam et petere quod eorum sententia et arbitrium reducat ad arbitrium boni viri. Et de predictis arbitrato, laudo et sententiis sive declarationibus instrumentum unum vel plura confici faciendum, notarios rogandum et penas adiciendum. Et omnia faciendum que dictis sindicis et procuratoribus seu alteri eorum melius pro dicto monasterio videbitur opportunum. Item ad petendum, exigendum et recipiendum a quibuscumque personis, publicis vel privatis, ecclesiasticis vel secularibus, comunitatibus seu universitatibus, villis seu castris, omnem et singulam quantitatem denariorum, vini, grani et oley et aliarum singularumque rerum. Et omnem censum et fictum debendum dicto domino abati et monasterio et maxime per comunitatem Castri Novi Abatis, et omnem collationem benefitii concessi cuicumque persone debenti dicto domino abati, monasterio, capitulo et conventuy prelibato et singula alia eis pertinentia quoquomodo, iure vel causa et pro ecclesiis et benefitiis et dicto monasterio submissis. Et de receptis predictos solventes et restituentes quietandum, finiendum, liberandum, absolvendum, instrumentum unum vel plura faciendum et fieri faciendum, notarios rogandum cum adicione pene et obligatione bonorum dicti monasterii totiens quotiens opus fuerit, yta quod bene valeat et teneat ad sensum sapientis dactorum recipientium. Item ad instituendum et substinendum loco ipsorum sindico-

rum et loco supradictorum egregiorum doctorum et iurisperitum (sic) procuratorum sopradictorum unum vel plures syndicos et procuratores, actores, factores et numptios speciales et ipsos revocandum et alios reasumendum totiens quotiens opus fuerit, et dicto Thomeo et dompno Paulo syndicis et negotiorum gestoribus vel eorum alteri videbitur et placebit. Et generaliter ad omnia alia et singula fatienda, dicenda et exercenda, componenda et executioni mandanda que ad lites, causas et negotia exiguntur et requiruntur. Et que veri procuratores supradicti primo nominatim et etiam dicti syndici et negotiorum gestores facere, dicere et exercere possent in predictis sibi et eis commissis circha predicta et quolibet predictorum ac si ipsimet constituentes(d) personaliter interessent dantes et concedentes dicti dominus abas, monaci, capitulum et conventus dictis eorum procuratoribus et syndicis prelibatis, actoribus et factoribus, negotiorum gestoribus et substitutis vel substituendis ab eis ut supra premictitur plenum, liberum et generalem mandatum cum plena, libera et generali administratione in predictis, circha predicta et quolibet predictorum. Relevantes dicti constituentes dictos eorum syndicos et procuratores et eorum alterum et substituendo[s] ab eis ab omni honore satisfactionis et promictentes mihi notario infrascripto dicti constituentes tamquam publice persone stipulanti, nomine quorum interest seu interesse posset de iudicio Sisti et iudicatum solve[n]do in omnem casum et cunctum iudicii. Et omnia et singula facta, dicta, composita excitata et ordinata per dictos procuratores vel eorum alterum et sin[dicorum] predictorum habere rata et per sustituendos grata et firma perpetuoque observare promixerunt et non contra facere vel venire aliqua ratione vel causa de iure seu facto su[b] ypoteca rerum omnium et obligationem bonorum omnium dicti monasterii presentium et futurorum. Quod instrumentum sindicatus et procurationis voluerunt dicti constituentes vim habere donec per dictum dominum abatem eiusque capitulum et conventum non fuerit revocatum.

Acta, facta fuerunt omnia supradicta in monasterio sancti Antimi vallis Starsie predicte, Clusine diocesis, in capella sancti Benedicti, presentibus Dominico Matey et Antonio Angeli de Castronovo Abatis, Christofaro Petri de Senis et pluribus aliis testibus ad hec abitis, vocatis et rogatis.

Et ego Nicolaus (SN) Ciechoni de Fabriano, civis Senensis terrigina Montisilcini, publica imperiali autoritate notarius et iudex ordinarius, predictis omnibus et singulis suprascriptis presens interfuy dum agerentur eaque rogatus scribere scripsi et publicavi signumque meum consuetum apposuy, scripsi, subscripsi.

* * *

3. I diritti dell'abbazia e le deposizioni di Rocchio e compagni

1421, dicembre 3, Siena

Originale: Concistoro, b. 2315 (1421 agosto 23, cc. 10-11v).

Die tertia mensis decembris, de mane ora debita causam, comparuit coram dicto domino iudice pro tribunali sedenti dominus Antonius de Bati gnano, procurator predictus, qui dicto nomine dedit, exhibuit et porrexit articulos, positiones et capitula infrascripta et infrascripti tenoris.

In primis ponit quod supradictum monesterium sancti Antimi et vel seu et abbas dicti monesterii pro dicto monesterio et conventu per se et tenitores suos et suo nomine tenentes,, colentes et possidentes tenuit et possedit iam est tempus X, XX, XXX et XL annorum et satis ultra et per tantum tempus quod memoria in contrarium non existit et a dicto tempore citra et per ipsa tempora et similiter [hodiernum tenet et possidet supradicta bona et res iuxta causas et titulo pro suis et tanquam sua fructus et obventiones percipiendo et alia faciendo tanquam verus dominus et possessor de re sua propria. Et si non dixerit de tanto tempore, interrogentur de quanto.

Leonardus Iohannis non credit. Meus del Basso non credit. Antonius Rocchio non credit.

Item ponit quod de anno proxime preferito supradictus Meo del Basso, Leonardus domine Agnese et Antonius vocatus Rocchio laboraverunt et seminaverunt in parte dictorum et infrascriptorum bonorum et rerum et ex eis fructus et granum secaverunt et recolligerunt in summa et quantitate videlicet quatuor modiorum grani vel circa. Et si non dixerit de tanta quantitate, interrogentur de quanta.

Leonardus laboravit et habuit ex eis modium 1, staria 12 grani, sed tanquam in bonis comunis.

Meus del Basso laboravit et recollegit in eis quinque modios grani, sed tanquam laborator comunis.

Antonius Rocchio laboravit et percepit tres starios grani, sed tanquam in possessione sua propria.

Item ponit quod iam est tempus XXX annorum et ultra et a dicto tempore citra et per ipsa tempora et similiter hodie est consuetum, usitatum et praticatum in dictis partibus per laboratores consuetos laborare et seminare(e) super dictis et infrascriptis bonis et rebus solvere et mensurare dominis dictorum bonorum et rerum quartam partem grani et seu frumenti super dictis bonis et rebus recollecti. Et si non dixerit de tanta quantitate, interrogentur de quanta.

Leonardus predictus(f) credit et comuni respondit de dicta quarta.

Meus del Basso respondit de quarta predicta comuni Castri Novi.

Antonius Rocchi nulli iam dedit.

Item ponit quod de predictis omnibus et singulis fuit et est publica vox et fama.

Credunt de confessis et cetera.

* * *

4. Una disquisizione di Diplomatica

1421 dicembre 20

Originale: Concistoro, b. 2315 (1421 agosto 23, cc. 24-25v)

Die vigesimo decembris, statim post predicta comparuit coram dicto domino iudice pro tribunali sedente ut supra dominus Petrus ser Francisci, procurator predictis, qui dicto procuratorio nomine produxit exceptiones contra dictum instrumentum, infrascripti tenoris et continentie, videlicet:

Coram vobis egregio legum doctore domino Iohanne de Monte Catino, honorabili iudice curie Placiti comunis Senarum, et curia vestra dominus Petrus ser Francisci, procurator predictorum de Castro Novo supra conventorum, dicto nomine excipit et excipiendo obicit et opponit contra quandam assertam cartam in membrano conscriptam et coram vobis contra prefatos productam per supradictum dominum Antonium pro parte dicti domini abbatis, dicens quod dicta asserta carta pretense donationis allegata non subsistit de iure, neque ipsis in aliquo habet obesse vel opitulari in aliquo producenti, neque fidem nullam facit neque probationem inducit et sibi non debet stari, credi aut fides alligaliter adhiberi, iuribus, causis et

rationibus maxime infrascriptis et aliis etiam si opus fuerit dicendis, proponendis et allegandis.

Primo quod dicta talis carta et scriptura in ea contenta apparet facta, transcripta manus private persone et sic nullam fidem facit atque probationem inducit nec sibi debet credi, stari vel fides aliqua adhiberi, ut patet ex serie ipsius tenoris. Item etiam in quantum allegaretur quod manu publica foret conscripta, quod negatur omnino tamen non apparet ibi aliquis nominatus scriptor de contentis in ea rogatus tabelio et qui habuit auctoritatem predictam nominaliter notandi vel scribendi et sic penitus talis scriptura omni iuris amiculo disiuncta, neque de iure tenet vel habet vim aliqua(!) faciendi ad que inducitur per partem adversam.

Secundo quod insistendo premissis dicit etiam quod talis scriptura cartule predictae, in quantum diceretur vel esset publica vel penitus declinatur, caret solennitatibus a iure requisitis videlicet nomine imperatoris, die, loco ubi, debito et certo nomine consulis, nomine notarii, signo eius et subscriptione legitima eiusdem, et sic ut predicatur scriptura redditur privata, que fidem non facit, neque de iure probationem inducit ut ipsius apertissime tenor insinuata unde sibi non debet credi, stari aut fides aliqua per vos adhiberi.

Tertio quod insistendo in iam dictis, quod in quantum aliquis in ipsa cartula descriptus notarius dicitur vel alegaretur, quod tamen non credit, tamen non apparet de aliqua eius auctoritate posse taliter scribere nec ibidem aliqua allegatur. Et tamen nullus notarius nascitur, sed creatura [nomi]natur et constituitur, de quo tamen non constat ut aliquis scriptor eius ad talia scribenda et similia fuit ordinatus ab habente auctoritatem sic constituendi, concedendo, creandi et ordinando, unde talis scriptura tamquam privata nullum iuris habet vigorem ut fidem faciat vel probationem inducat aliquam in predictis.

Quarto quod non recedendo a premissis sed in ipsis et eorum quolibet potius insistendo, in quantum diceretur aliquid de assertis in dicta(g) cartula signis et subscriptionibus dicit quod illa nichil faciunt vel inducunt ad propositum, cum sint signa integrata et ignota nomina signata, et simplicia nomina sine adinvento notitiam nullam inducentia ipsorum et sic non opitulantur vel faciunt ut probationem inducant aut fidem aliquam in premissis ut satis apparet ex ipsis cuilibet intuenti.

Ex quibus et aliis etiam dicendis, proponendis et allegandis suis loco et tempore, dicit quod dicta asserta et pretensa cartula et scriptura in ea contenta de iure non tenet neque valet, nec aliquid operari potest valide in pre-

dictis, salvis sibi melius inferando a parte sive aliis iuribus et rationibus competentibus iuris defensionis et exceptionis de quibus protestatus non se propterea adstringens ad superfluam probationem, petens sibi dicto nomine iustitiam favorabiliter ministrari.

NOTE

- a *Nel testo* hominibus.
- b Testimoni.
- c *Così il testo per* recuperationem.
- d *Nel testo seguono alcune lettere* depennate.
- e *Nel testo segue supra* depennato
- f *Segue la lettera q* depennata.
- g *Nel testo segue causa* depennata.